

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

89° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 16 DICEMBRE 1992

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	Pag. 9
5 ^a - Bilancio	» 16
7 ^a - Istruzione	» 18
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 28
10 ^a - Industria	» 38
12 ^a - Igiene e sanità	» 40

Commissioni riunite

1 ^a (Affari costituzionali) e 6 ^a (Finanze e tesoro)	Pag. 4
--	--------

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	Pag. 3
--	--------

Organismi bicamerali

Questioni regionali	Pag. 48
Informazione e segreto di Stato	» 53
Assistenza sociale	» 54
Riforma tributaria	» 58

CONVOCAZIONI	Pag. 70
--------------------	---------

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MERCOLEDÌ 16 DICEMBRE 1992

37ª Seduta

Presidenza del Presidente
PELLEGRINO

La seduta inizia alle ore 15.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

(A 7, C 21ª, 7º)

Su proposta del PRESIDENTE, la Giunta delibera all'unanimità di invertire la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, nel senso di passare immediatamente all'esame della domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Liberatori e di rinviare l'esame dei restanti argomenti iscritti all'ordine del giorno.

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE

La Giunta esamina la seguente domanda:

- Doc. IV, n. 42, contro il senatore Liberatori per il reato di cui agli articoli 323, primo e secondo comma, e 110 del codice penale (abuso d'ufficio).

(R 135, C 21ª, 37º)

La Giunta ascolta il senatore LIBERATORI, che fornisce chiarimenti ai sensi dell'art. 135, comma 5, del Regolamento del Senato.

Gli pongono domande il senatore PREIONI e il PRESIDENTE.

Congedato il senatore Liberatori, la Giunta rinvia il seguito dell'esame.

CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA

Infine, il PRESIDENTE avverte che la Giunta è convocata per domani, giovedì 17 dicembre, alle ore 12, con lo stesso ordine del giorno della seduta odierna.

La seduta termina alle ore 15,15.

COMMISSIONI 1^a e 6^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali)

6^a (Finanze e tesoro)

MERCOLEDÌ 16 DICEMBRE 1992

2^a Seduta

Presidenza del Presidente della 1^a Commissione
MACCANICO

Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Carta.

La seduta inizia alle ore 9,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della finanza degli enti territoriali

(Parere ai Ministri dell'interno e delle finanze, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), c), e), f), e g) della legge 23 ottobre 1992, n. 421: seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole con osservazioni)

(R 139 B, R 69^a, 1^o)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 9 dicembre.

Il senatore SCHEDEA, relatore per la 6^a Commissione, dà conto di uno schema di parere favorevole con osservazioni.

Nello schema, dopo aver dato atto che il provvedimento proposto dal Governo risulta coerente con i principi e i criteri direttivi stabiliti dalla legge delega, si fa rilevare che al secondo comma dell'articolo 5 del decreto si prevede la possibilità che il Ministero delle finanze provveda alla rivalutazione periodica delle rendite catastali ai fini dell'applicazione dell'ICI. Ciò appare in contrasto con quanto disposto dalla legge delega che sottrae tale procedura alla discrezionalità del Ministro e prevede che le rendite debbano essere rivalutate.

Si osserva anche, con riferimento alle modalità di versamento dell'ICI, che l'affidamento della riscossione dell'imposta debba essere affidata in via continuativa, e non solo limitatamente al 1993, al sistema dei concessionari. Ciò al fine di garantire una maggiore trasparenza del tributo grazie alla banca dati sempre aggiornata che si verrebbe a creare presso il consorzio nazionale dei concessionari.

Il Relatore fa anche presente che nel parere si propone che i dati di certificazione vengano trasmessi anche all'ANCI e a tutti i comuni con modalità che consentano un agevole controllo dell'anagrafe dei

contribuenti. In relazione alle attività svolte viene ipotizzato un aumento del compenso per i concessionari e la destinazione di una parte di questo compenso per la copertura delle spese di archiviazione, informazione e incrocio dei dati da trasmettere ai comuni e all'ANCI.

Il senatore GAROFALO osserva che lo schema di parere dovrebbe essere integrato con altre osservazioni.

Il senatore TRIGLIA propone di valutare, in sede di un apposito gruppo di lavoro informale, gli ulteriori suggerimenti e osservazioni da inserire nel testo del parere.

Il presidente MACCANICO accoglie tale proposta, suggerendo, a sua volta, di sospendere la seduta per riprenderla quando sarà stato formulato uno schema di parere definitivo.

Il senatore RIVIERA, relatore per la 1^a Commissione, si dichiara favorevole alla proposta procedurale suggerita dal senatore Triglia, osservando che fino a questo momento la ristrettezza dei tempi disponibili non ha consentito lo svolgimento di un dibattito approfondito soprattutto sul titolo IV dello schema di decreto legislativo.

(La seduta, sospesa alle ore 10, è ripresa alle ore 18,45).

Il relatore SCHEDA dà lettura di alcune integrazioni alla proposta di parere, esaminata in precedenza: all'articolo 6, comma 1, occorre specificare che l'aliquota ivi indicata è unica per tutto il territorio comunale (1); all'articolo 9 occorre specificare che l'imposta gravante su di un terreno ricadente nel territorio di più comuni va ripartita tra questi in proporzione alla rispettiva superficie e insistente nel territorio di ciascun comune (2); all'articolo 18 ogni qual volta è richiamata la parola «rapportata», va sostituita con l'altra «calcolata» (3); all'articolo 2 occorre specificare in maniera più chiara in che cosa consista l'utilizzazione «agro-silvo-pastorale» per evitare possibili abusi e contenzioso (4); all'articolo 3, comma 2, vanno soppresse le parole «o locazione finanziaria» e «locatario» (5); all'articolo 19 si esprimono fortissime perplessità sulla istituzione di un tributo, a favore delle provincie, commisurato alla tassa dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, quale attuazione della delega prevista nella lettera e), comma 1 dell'articolo 4 della legge n. 421 del 1992 (6); all'articolo 32, comma 1, lettera b), occorre specificare che le quote di contributi erariali non utilizzate nell'esercizio 1992 devono sommarsi a quelle per il 1992 (7); all'articolo 35, comma 4, occorre specificare che il gettito ICI per il 1993 rimane unico punto di riferimento per il calcolo delle quote del fondo ordinario spettante ai comuni (8); all'articolo 40, comma 1, va precisato che, oltre al gettito, si deve far soprattutto riferimento alla base imponibile per evitare distorsioni nella perequazione a favore dei comuni meno attivi (9); all'articolo 41, comma 5, primo periodo, vanno soppresse le parole da «secondo gli obiettivi generali» fino alle altre «legge n. 142 del 1990»; al secondo periodo sopprimere le parole «di altri investimenti e»; all'ultimo periodo sopprimere le parole «ferma

restando la destinazione» (10); all'articolo 44, comma 1, va aggiunto in fine il seguente periodo: «I dati completi delle certificazioni vanno trasmessi all'ANCI, all'UPI e all'UNCEM per il monitoraggio del sistema» (11); all'articolo 45, comma 2, lettera b), vanno soppresse le parole «dell'ampiezza anomala della consistenza dei residui» nonché le altre da «della carenza di autonomia impositiva» fino alla fine della lettera (12); all'articolo 45, comma 8, dopo le parole «copertura del costo dei servizi» vanno inserite le altre «per gli enti di cui alle lettere a) e b) del comma 2» (13).

Prende quindi la parola il senatore GUERZONI che dichiara di non condividere il punto 6 della proposta di parere. A suo avviso, infatti, non è opportuno esprimere un giudizio così fortemente negativo sulla istituzione di un tributo a favore delle province, anche se comprende le perplessità che suscita una norma che non risolve in modo organico il problema della finanza provinciale. È anche contrario all'osservazione contenuta al punto 10 che sembra non tener conto di quanto previsto dalla legge n. 142 del 1990. Va considerato, a questo proposito, che tutte le regioni hanno definito in qualche modo un programma che può essere più o meno condiviso, ma che deve continuare a essere considerato un punto di riferimento fondamentale anche perchè, in generale, i programmi delle regioni sono costituiti da progetti di soglia intercomunale dei Comuni. Del resto non si può criticare, ad ogni occasione utile, la dispersione delle risorse finanziarie e non cogliere una concreta possibilità di concentrare e razionalizzare l'utilizzazione delle stesse risorse. Si può, al limite, ipotizzare che sia riservata ai comuni la decisione su una parte residuale dei finanziamenti in considerazione del fatto che mancano di risorse proprie. Propone infine, sul punto 11, che i dati delle certificazioni siano trasmessi anche alle regioni.

Il senatore GAROFALO, riferendosi alla prima parte della proposta di parere, propone che, si precisi che i comuni non sono semplicemente soggetti passivi dei provvedimenti di rivalutazione degli estimi catastali, ma svolgono un ruolo fondamentale nella definizione degli stessi estimi. Precisa, inoltre, di mantenere la propria contrarietà alla proposta di parere, laddove si prevede la utilizzazione obbligatoria dei concessionari per la riscossione dell'ICI.

Fa presente, in risposta al senatore Guerzoni, che l'osservazione critica contenuta al punto 6 non concerne la istituzione di un tributo a favore delle province, ma il fatto che il tributo medesimo sia commisurato alla tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ciò che appare assolutamente inopportuno. Condivide le osservazioni di carattere più generale formulate dal senatore Guerzoni e la proposta di inviare anche alle regioni i dati delle certificazioni. Con riferimento al punto 10, fa presente che l'osservazione in esso contenuta riguarda il fondo per gli investimenti dei comuni. Pertanto è sembrato corretto lasciare alla disponibilità delle stesse amministrazioni comunali la disponibilità di tali risorse. Ciò anche per evitare che si possano determinare nuovi centralismi di carattere regionale.

Il senatore PICCOLO ritiene che, con riferimento alla previsione del primo comma dell'articolo 6, si debba precisare che la competenza a deliberare sia del consiglio comunale e non della giunta. Esprime perplessità anche sul secondo comma, dato che sarebbe necessario chiarire meglio cosa si intenda per «straordinarie esigenze».

Si sofferma quindi sull'articolo 2 per segnalare che, in aggiunta all'osservazione di cui al punto 4, bisognerebbe chiedere un chiarimento sul significato che si vuole attribuire alla «persistenza» dell'utilizzazione agro-silvo-pastorale. Relativamente alla osservazione contenuta al punto 5 propone che essa sia estesa con la soppressione dell'intero comma secondo dell'articolo 3. Esprime anche avviso contrario sull'aumento dell'aggio per la riscossione dei tributi. Ritiene che occorrerebbe precisare che la prevista esenzione dell'ILOR deve valere fino alla concorrenza di questa con l'importo dell'ICI.

Dichiara, in conclusione, di essere contrario alla proposta di parere.

Il senatore TRIGLIA condivide la proposta di utilizzare i comuni nella procedura di rivalutazione degli estimi catastali, mentre conferma la utilità di istituire nel consorzio nazionale dei concessionari una banca dati aggiornata sul versamento dell'ICI. A suo giudizio comunque le deliberazioni in questo campo debbono essere, come del resto prevede la legge n. 142 del 1990, assunte dalla giunta e non dal consiglio comunale.

Fa presente che è stata segnalata opportunamente la necessità di chiarire se la rivalutazione degli estimi debba influire anche sull'IRPEF. Quanto alla programmazione regionale, osserva che essa è troppo generica e non tocca in concreto le scelte dei comuni, i quali, fra l'altro, non vengono coinvolti nella fase della definizione. Occorre evitare, in ogni caso di dar luogo a forme troppo rigide che determinerebbero difficoltà nella gestione delle amministrazioni locali. Concorda sulla proposta di inviare i dati delle certificazioni anche alle regioni.

Il senatore GUERZONI osserva che se non si orienta l'uso delle risorse scelte integrate e convergenti (di sistema) dei vari soggetti della programmazione si alimenta la tendenza già in atto ad ampliare le richieste finanziarie di comuni province e regioni ed a soffrirne sono i progetti di soglia a più alta qualità.

Il senatore TRIGLIA ritiene che l'eventuale assenza di una previsione relativa alla finanza provinciale sia da considerare incostituzionale. Concorda, tuttavia, sulle critiche formulate allo strumento prescelto che appare, effettivamente, del tutto inadeguato.

Il senatore FAVILLA formula una serie di osservazioni puntuali sui diversi articoli del decreto legislativo: con riferimento all'articolo 1 ritiene che sarebbe opportuno precisare il significato che si vuole attribuire al «possesso» di fabbricati e di aree fabbricabili; alla lettera *b*) dell'articolo 2 occorrerebbe definire un rapporto di copertura per le aree fabbricabili; nel secondo comma dell'articolo 3 bisognerebbe specificare che ci si riferisce al «diritto» di superficie.

A suo avviso potrebbero poi sorgere dei problemi nell'applicazione dell'articolo 4, relativamente alla individuazione del comune competente a riscuotere l'imposta: sarebbe pertanto opportuno precisare il significato dell'avverbio «prevalentemente» e chiarire che l'imposta deve essere riconosciuta in modo distinto qualora non vi sia omogeneità di destinazione o continuazione territoriale della proprietà.

Propone quindi la soppressione dell'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo 5, dato che quella previsione è già contenuta in altre leggi, e segnala l'esistenza di un errore materiale nel primo periodo del comma 3. Relativamente all'articolo 7 andrebbe invece chiarito quali siano gli immobili destinati «esclusivamente ai compiti istituzionali» e alla lettera h) dello stesso articolo bisognerebbe riferirsi direttamente alla normativa comunitaria in materia. Sulle detrazioni di cui all'articolo 8 andrebbe definita la diversa posizione delle cooperative per le quali si deve prevedere la ripartizione fra i soci.

Dopo aver osservato che sarebbe preferibile demandare ai comuni le decisioni concernenti le modalità di pagamento dei tributi anche al fine di far coincidere le scadenze dell'IRPEF con quelle dell'ICI, si riserva di consegnare alla Presidenza ulteriori osservazioni scritte.

Il sottosegretario CARTA esprime il proprio giudizio positivo sulla proposta di parere osservando, in particolare, come sia assolutamente necessario conservare l'ambito di attribuzione previsto alla programmazione regionale.

La Commissione, con l'avviso contrario del senatore Piccolo e le osservazioni critiche ribadite dal senatore Guerzoni, dà quindi mandato ai relatori di redigere un parere definitivo, favorevole con osservazioni, che tenga conto di quanto emerso nel corso del dibattito.

La seduta termina alle ore 19,30.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 16 DICEMBRE 1992

56^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
MACCANICO*La seduta inizia alle ore 8,50.**SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE*(A 8, C 1^a, 4^o)

Il PRESIDENTE avverte che è stato chiamato a far parte della Commissione il senatore Ronzani del Gruppo misto. A nome della Commissione rivolge al nuovo componente il proprio benvenuto.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante riordino della disciplina in materia sanitaria**(Osservazioni alla 12^a Commissione: seguito dell'esame e rinvio)(R 139 B, C 12^a, 1^o)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 15 dicembre.

Il senatore GUZZETTI ritiene che la Commissione debba compiere un'attenta verifica del decreto legislativo alla luce dei principi e criteri direttivi della legge delega. Appare evidente, innanzitutto, una notevole incertezza nella definizione dei rapporti tra i diversi livelli istituzionali: mentre si afferma, anche in sede di Commissione bicamerale per le riforme istituzionali, che le autonomie regionali dovrebbero essere rafforzate, con i provvedimenti specifici si mantengono le attribuzioni dei Ministeri, ciò anche in una materia come quella sanitaria in cui la competenza regionale è primaria.

Rileva che, all'articolo 1, vengono previste competenze puntuali e operative del Ministero e ciò in contrasto con quanto stabilito dalla legge delega che riservava al piano sanitario nazionale esclusivamente funzioni di indirizzo. A suo giudizio tali prescrizioni, contenute soprattutto nel comma 4 dell'articolo 1, dovrebbero essere soppresse. Osserva che alla lettera f) dello stesso comma, in particolare, si prevede la definizione di un modello organizzativo nazionale che appare una inutile duplicazione di quello che dovrà essere predisposto dalle regioni.

Si sofferma quindi sull'articolo 3 mettendo in evidenza come la previsione di trasformare le unità sanitarie locali in aziende possa essere in contrasto con quanto stabilito dalla legge n. 142 del 1990. Innanzitutto, occorrerebbe chiarire se tali aziende assumeranno la veste giuridica di aziende pubbliche a carattere economico e, in secondo luogo, andrebbe sanata la illegittimità configurata dalla soppressione del consiglio di amministrazione che è specificamente previsto dalla legge n. 142 per le aziende degli enti locali. Del resto non è affatto scontato che il consiglio di amministrazione finisca per diventare la sede di lottizzazione delle unità sanitarie locali da parte dei partiti politici: anche nei confronti degli amministratori straordinari si è realizzata tale pratica lottizzatoria che non è quindi una esclusiva degli organi collegiali. Occorrerebbe pertanto ristabilire un corretto rapporto fra organi di indirizzo e di controllo e organi di gestione.

Il senatore Guzzetti prosegue osservando che nella legge delega non è stabilito che l'ambito territoriale delle unità sanitarie locali debba coincidere con quello delle provincie. Anzi, il riferimento principale per l'estensione territoriale delle USL sembra essere quello del numero degli abitanti.

Il senatore RUFFINO fa presente che nella legge delega si parla espressamente di estensione territoriale delle USL.

Il senatore GUZZETTI ricorda che durante l'esame parlamentare del disegno di legge delega si chiari che il parametro dovesse essere quello della popolazione e che comunque non è assolutamente indicato il riferimento alla dimensione provinciale.

Passando poi ad altre osservazioni di carattere più specifico, l'oratore fa presente che nell'articolo 7 del decreto si stabilisce che i presidi multizonali di prevenzione siano strutturati come aziende autonome. Anche tale indicazione non è ricavata dalla legge delega ed essa appare discutibile in relazione al rischio di determinare una disarticolazione della struttura sanitaria pubblica con la conseguenza di incrementare le difficoltà di coordinamento. Inoltre, viene previsto che i presidi multizonali siano organizzati in due sezioni (per la prevenzione sanitaria e per quella ambientale), mentre sarebbe opportuno mantenere una struttura in servizi corrispondente ai diversi obiettivi perseguiti da tali organismi.

Con riferimento all'articolo 12, osserva che nella legge delega è prevista la costituzione di un fondo sanitario interregionale proprio allo scopo di concentrare sulle regioni le risorse finanziarie e le competenze primarie in materia sanitaria. Nel decreto legislativo viene invece stabilito che il fondo sanitario sia nazionale, con la conseguenza di riservare allo Stato fondamentali competenze come quelle elencate nel secondo comma dello stesso articolo. Va anche rilevata una contraddizione tra la lettera c) e la lettera d) del comma 3 dello stesso articolo 12 con riferimento alla consistenza delle strutture immobiliari, delle dotazioni strumentali e al riequilibrio a favore delle regioni con dotazioni di servizi eccedenti rispetto agli *standards* di riferimento.

Ritiene che, in linea generale, si possa determinare un processo di svalutazione del servizio pubblico e di conseguente rafforzamento delle strutture private parallele che finirebbero per detenere una maggiore concorrenzialità. Ciò in particolare per gli effetti cui possono dar luogo le norme sulle forme differenziate di assistenza che, almeno con riferimento all'assistenza ospedaliera, appaiono eccedenti la delega. Anche il criterio di valutazione del comportamento dei medici di base, ancorato esclusivamente al parametro della minore spesa, non sembra corrispondere ad esigenze di efficienza operativa, considerato che sono disponibili altri strumenti di controllo che potrebbero essere utilizzati in modo opportuno.

Osserva infine che gli articoli 15, 16 e 17, definendo una regolamentazione differenziata per le diverse categorie, potrebbero comportare problemi di costituzionalità, così come ha rilevato nel suo intervento il senatore Mazzola. Fa presente che nel secondo comma dell'articolo 15 non si è tenuto conto dell'andamento della discussione parlamentare sul disegno di legge delega. A suo avviso sarebbe opportuno espungere la materia del personale dal decreto legislativo. Tale materia potrebbe essere inserita in un apposito provvedimento o, forse preferibilmente, essere demandata alla contrattazione.

Il senatore PONTONE ricorda che già nel corso dell'esame del disegno di legge delega era apparsa evidente la volontà del Governo di giungere a previsioni normative anche eccedenti rispetto a quanto stabilito nella stessa legge di delegazione. Nel corso del dibattito fin qui svolto è stata compiuta un'analisi puntuale delle illegittimità contenute nel decreto legislativo. Auspica quindi che le osservazioni che saranno inviate alla Commissione sanità rispecchino fedelmente l'andamento di tale dibattito.

Il senatore SAPORITO, che non potrà essere presente alla seduta pomeridiana a causa di concomitanti impegni parlamentari, consegna alla Presidenza alcune osservazioni scritte in cui si evidenzia, fra l'altro, che il decreto legislativo non attua correttamente la delega con riferimento ai poteri di programmazione e di organizzazione delle regioni in materia sanitaria e si nota che, diversamente da quanto affermato nella legge delega, alle regioni non viene demandata la potestà di disciplinare autonomamente l'organizzazione delle unità sanitarie locali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,20.

57ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
MACCANICO

La seduta inizia alle ore 17,35.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**Schema di decreto legislativo recante riordino della disciplina in materia sanitaria**

(Osservazioni alla 12ª Commissione: seguito dell'esame e rinvio)

(R 139 B, C 12ª, 1º)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il senatore GUERZONI, premesso che sullo schema di decreto possono essere avanzate le stesse censure mosse nei confronti della legge di delega, esprime apprezzamento per il relatore Riviera, che si è riservato di formulare il proprio parere solo al termine del dibattito. Stigmatizza quindi che l'articolo 1 stabilisce, al comma 3, l'adozione del piano sanitario nazionale entro il 31 luglio 1993, notando che già la previsione di tempi tanto ristretti e le stesse modalità di formazione del piano minano la credibilità dell'atto all'esame della Commissione. L'articolo 2 dello schema, in materia di funzioni regionali, è a suo giudizio in palese contraddizione con il dettato costituzionale, che assegna alle regioni competenza piena in materia sanitaria. Lo schema di decreto risulta inoltre in più punti in conflitto con i principi della legge n. 142 del 1990: emblematico, al riguardo, il punto c), del comma 5 dell'articolo 3, in materia di finanziamento delle unità sanitarie locali.

L'articolo 9 dello schema, riguardante le forme differenziate di assistenza, appare inoltre in netto contrasto con quel principio solidaristico, che rappresenta uno dei capisaldi della Costituzione repubblicana, ed andrebbe pertanto espunto dal testo. Dopo essersi dichiarato nettamente contrario alla configurazione delle Usl e degli ospedali come aziende, organizzate senza seguire alcun criterio di managerialità e di efficienza, fa osservare che lo schema muove da un'impostazione nettamente centralistica. La stessa configurazione del piano sanitario statale si discosta largamente da quanto dovrebbe competere al Governo centrale; esso non si limita infatti a dettare gli indirizzi della politica sanitaria, ma si spinge alla stessa attuazione degli obiettivi, che dovrebbe invece spettare rigorosamente alle regioni. L'adozione del piano dovrebbe inoltre essere sottoposta al vaglio del Parlamento. Complessivamente, lo schema rappresenta la tangibile manifestazione dell'andamento schizofrenico dell'indirizzo politico del Governo, che, mentre in taluni settori sembra voler favorire il rafforzamento delle autonomie regionali, in quello sanitario dà prova di volerle comprimere.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO osserva preliminarmente che l'impianto fortemente centralistico dello schema di decreto, lungi dal correggere le disfunzioni del sistema sanitario italiano, minaccia anzi di acuirle, oltre ad eccedere in più punti la legge di delega. Emblematica, al riguardo, l'attribuzione al Governo del compito di predisporre un piano sanitario nazionale assai dettagliato, come risulta dal comma 4 dell'articolo 1. L'impostazione centralistica dello schema confligge non solo con le competenze attribuite alle regioni, ma anche con quelle che la legge n. 833 del 1978 assegna ai comuni. Si sofferma quindi sull'articolo 3, in materia di organizzazione delle unità sanitarie locali, dichiarando di non condividere l'identificazione dell'ambito di tali enti con il territorio della provincia. Il successivo comma 4, in base al quale gli organi dell'unità sanitaria locale sono rappresentati, dal direttore generale e dal collegio dei revisori, contraddice inoltre la legge di delega, in base alla quale non esisteva coincidenza tra tali figure e gli organi di gestione. Ulteriori censure possono essere avanzate con riferimento alla lettera c) del successivo comma 5, che prevede il finanziamento delle unità sanitarie locali in base al principio della popolazione residente. È infatti evidente che i servizi sanitari non sono resi unicamente a quanti dimorino stabilmente nel territorio della Usl, ma che occorre tener conto anche di situazioni geografiche caratterizzate da una forte presenza di non residenti e di extra-comunitari. Anche l'articolo 9, in materia di forme differenziate di assistenza, è fortemente censurabile, perchè esso è in patente contraddizione con la Costituzione, che attribuisce a tutti i cittadini il diritto ad uguali livelli di assistenza. Nessuno strumento viene inoltre previsto al fine di consentire l'applicazione all'interno delle strutture sanitarie dei principi della legge n. 241 del 1990, in materia di procedimento amministrativo e di trasparenza degli atti. Vengono anzi posti sullo stesso piano gli organismi di volontariato e quelli di tutela dei diritti, ignorando che solo con i primi si possono stabilire modalità di collaborazione, diversamente dagli altri, che hanno compiti di controllo. Dallo schema dovrebbe essere infine espunto l'intero titolo V, in materia di personale, le cui disposizioni andrebbero semmai ricomprese nel decreto legislativo di riordino del pubblico impiego, nel cui ambito, peraltro, già esistono norme concernenti il personale sanitario. Sulla base di queste considerazioni, la senatrice D'Alessandro Prisco conclude anticipando la contrarietà del suo Gruppo allo schema in esame.

Il senatore PREIONI nota che i rilievi finora espressi sono nella maggior parte dei casi assai penetranti e dovrebbero quindi spingere ad esprimere un parere contrario, con l'invito al Governo a riformulare lo schema di decreto.

Il presidente MACCANICO precisa che, nel caso di specie, le osservazioni che si riterrà di formulare sono dirette alla Commissione sanità, competente per merito sul decreto. In questo senso, l'attività della Commissione si differenzia dalla ordinaria attività consultiva da essa svolta, anche perchè essa ha ad oggetto un atto del Governo il quale dovrà successivamente valutare se attenersi o meno alle osservazioni stesse. Egli suggerisce pertanto di non deliberare un dispositivo

favorevole o contrario, ma di limitarsi a trasmettere alla Commissione sanità il complessivo quadro delle osservazioni avanzate.

Conviene il relatore RIVIERA, rilevando che, sulla base di tale impostazione, il fatto che le osservazioni siano più o meno puntuali non ha alcun rilievo.

Il senatore RUFFINO nota che solo su alcune delle osservazioni avanzate esiste un consenso generalizzato della Commissione; verso altre egli mantiene ampie riserve.

Secondo la senatrice D'ALESSANRO PRISCO occorrerebbe invece che la Commissione si pronunciasse in senso favorevole o contrario allo schema di decreto; altrimenti occorrerà porre in votazione le singole osservazioni, onde valutare su quali di esse sia riscontrabile un consenso.

La senatrice TOSSI BRUTTI, premesso che la disciplina dell'esame parlamentare dei decreti legislativi è contenuta nell'articolo 14 della legge n. 400 del 1988, ritiene che la potestà consultiva della Commissione sia, nel caso di specie, affatto analoga a quella ordinariamente da essa esercitata e che ad essa spetti il compito di esprimere un parere e non delle semplici osservazioni. L'esame della Commissione non si può inoltre limitare ad evidenziare i profili di presunta incostituzionalità dello schema, ma deve riferirsi specificamente alla materia oggetto dello schema stesso.

Il senatore COMPAGNA si sofferma innanzitutto sull'articolo 3, che, al comma 6, riserva tutti i poteri di gestione e la rappresentanza dell'unità sanitaria locale al direttore generale. Su tale disposizione si sono appuntate molte critiche relative ad un presunto eccesso di delega. Si tratta a suo giudizio, di rilievi ingiustificati e che possono sostanziare unicamente valutazioni personali sulla soluzione prescelta dallo schema di decreto; l'attribuzione della gestione ad un organo collegiale comporterebbe peraltro inevitabilmente una pericolosa frammentazione delle responsabilità. Passando al titolo II, in materia di prestazioni sanitarie, che rappresenta la parte realmente innovativa dello schema, rileva che tutte le considerazioni avanzate nel corso del dibattito hanno sempre preso le mosse da una specifica attenzione al profilo ordinamentale, trascurando, invece, l'aspetto dei diritti del malato. Può ben essere che l'articolo 9 dia luogo in prospettiva ad una svalutazione del servizio pubblico e ad un rafforzamento di quello privato. È comunque auspicabile che ciò non avvenga, e comunque nel frattempo non possono venire limitati i diritti dei cittadini. Occorre del pari guardarsi dall'avanzare critiche di supposto centralismo in modo eccessivamente disinvolto: dalle censure di centralismo non vanno infatti esenti neppure le regioni, e la previsione di un piano sanitario nazionale non deve dunque alimentare eccessive preoccupazioni in tal senso. Al contrario, se davvero si vogliono conseguire quelle forme di convenzione tra il servizio sanitario nazionale e le università, che rappresentano uno dei punti più qualificanti dello schema, l'esistenza di un punto di riferimento centrale rappresenta un dato imprescindibile.

Uno degli aspetti più fortemente criticati dello schema è costituito dalla configurazione delle unità sanitarie locali come aziende. Può darsi che tale espressione sia infelice da un punto di vista letterale; risultano però incomprensibili le critiche a tale configurazione, motivate da una contraddizione con i principi della legge n. 142, che non rappresenta certo un modello in materia. Nell'auspicare che la Commissione esprima quindi un parere favorevole sullo schema, fa infine presente che la previsione, tra le indicazioni del piano sanitario nazionale, di un modello organizzativo di riferimento, non costituisce una duplicazione del modello che dovrà essere predisposto dalle regioni: al contrario, esso potrà costituire un elemento utile cui confrontarsi.

In considerazione dell'imminente inizio dei lavori delle Commissioni riunite 1ª e 6ª, il presidente MACCANICO dispone quindi il rinvio del seguito dell'esame ad altra seduta.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente MACCANICO informa che, al fine di proseguire l'esame dello schema di decreto legislativo sul riordino della disciplina in materia sanitaria, la Commissione tornerà a riunirsi il giorno successivo, 17 dicembre, alle ore 9. Resta ferma la convocazione già disposta per le ore 12, con l'ordine del giorno precedentemente diramato.

La seduta termina alle ore 18,45.

BILANCIO (5ª)

MERCOLEDÌ 16 DICEMBRE 1992

56ª Seduta

Presidenza del Presidente

ABIS

Interviene il ministro del bilancio e della programmazione economica Reviglio

La seduta inizia alle ore 19.

IN SEDE REFERENTE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993 e bilancio pluriennale per il triennio 1993-1995 (797), approvato dalla Camera dei deputati (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione, ai sensi dell'articolo 129, comma 2, del Regolamento*)

Terza nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993 e bilancio pluriennale per il triennio 1993-1995 (797-quater)
(Esame)

Riferisce il senatore PAVAN, che fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimersi sulla Terza Nota di Variazioni al Bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 129, comma 2, del Regolamento. Come è noto, la Nota di Variazioni è lo strumento per recepire nel Bilancio che sta per essere approvato gli effetti delle modifiche conseguenti agli emendamenti accolti in sede di legge finanziaria, nonché quelli che derivano da specifici emendamenti accolti al progetto di bilancio.

Da un esame, necessariamente rapido, compiuto sul testo della Nota di Variazioni, si può osservare come il documento appaia quest'anno rigidamente rispettoso del dettato regolamentare, nel senso di contenere esclusivamente le variazioni al bilancio connesse alle modifiche di cui si è detto sopra, con esclusione di ogni altra innovazione.

Nel complesso, tenendo conto sia degli emendamenti approvati nella fase di esame in Commissione, sia di quelli approvati dall'Assemblea, il saldo netto da finanziare migliora di circa 165 miliardi nel 1993, e di circa 1.045 miliardi per ciascuno degli anni successivi. I positivi risultati appena indicati derivano dal carattere rigorosamente compensativo degli emendamenti accolti ed è testimonianza della volontà del Senato di rafforzare la manovra di riequilibrio della finanza pubblica.

Il ministro REVIGLIO ricorda che il saldo netto da finanziare è stato migliorato di circa 2.000 miliardi, ciò soprattutto grazie alle modifiche apportate in sede di Commissione bilancio del Senato, pur tenendo conto del fatto che tali modifiche hanno consentito di reperire risorse per l'adeguamento delle pensioni a decorrere dal 1994 e per alcuni comparti produttivi.

Il senatore PAGLIARINI chiede chiarimenti circa le somme destinate a regolazioni debitorie pregresse.

Il senatore ROSCIA osserva che tali somme sembrano avere la caratteristica di debiti fuori bilanci.

Il ministro REVIGLIO precisa che tali somme restano, in base a una convenzione contabile, non contabilizzate nel saldo netto da finanziare previsto in sede di legge finanziaria.

Il presidente ABIS ricorda che le somme in questione restano in ogni caso contabilizzate in sede di bilancio.

Il senatore SPOSETTI fa presente che la questione è già stata più volte sollevata dal proprio Gruppo e che non vi è concordanza di vedute in argomento tra opposizione, maggioranza e Governo. In ogni caso la contabilizzazione di tali debiti «sotto la linea» non fa venire meno il carattere di aggravio di spesa rispetto ai saldi contabilizzati nella legge finanziaria.

Il senatore GIORGI precisa di aver già riferito, in sede di esame di legge finanziaria, sulla questione, ricordando che l'esclusione delle somme riferite alla regolazione in titoli di crediti di imposta deriva dalla volontà di ribadire il carattere di straordinarietà di questo tipo di entrate e la loro non utilizzabilità a fini di copertura di nuove spese.

Conclusivamente la Commissione conferisce mandato al senatore PAVAN a riferire favorevolmente in Assemblea sulla Nota di variazioni in esame e sul disegno di legge di bilancio, così come da questa modificato.

La seduta termina alle ore 19,20

ISTRUZIONE (7^a)

MERCLEDÌ 16 DICEMBRE 1992

39^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Vice Presidente*
RICEVUTO

Intervengono i sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Matulli e per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Artioli.

La seduta inizia alle ore 9,20.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**Schema di decreto legislativo recante norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche**

(Osservazioni alle Commissioni riunite 1^a e 11^a. Seguito dell'esame e rinvio)
(R 139 B, R 86^a, 2^o)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore MANZINI prosegue nella sua relazione soffermandosi sugli articoli relativi al personale della scuola (articoli 80 - 87). Ritiene che nel complesso nello schema di decreto legislativo si sia superata l'eccessiva rigidità dei principi posti nella legge di delega. L'articolo 80 prevede l'utilizzazione di personale docente soprannumerario, disposta anche d'ufficio, in tutti gli ordini e gradi di scuole quando ricorrano due condizioni: che il personale sia fornito del prescritto titolo di studio e che abbia conseguito l'abilitazione. Al comma 5 si prevede che con decreto del Ministro della pubblica istruzione saranno individuati gli insegnamenti tecnico-professionali di carattere specialistico per i quali non è possibile utilizzare titolari di altri insegnamenti, accogliendo in tal modo una indicazione formulata dalla 7^a Commissione in sede di esame della legge di delega. Il comma 7 stabilisce poi che i tempi e le modalità per il conseguimento dell'equiparazione tra mobilità professionale e territoriale saranno definiti da specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali e il Ministero della pubblica istruzione.

L'articolo 81 disciplina i corsi di riconversione professionale, previsti per favorire una maggiore mobilità del personale all'interno della scuola, che potranno avere, ove necessario, anche valore abilitante (comma 1). Tali corsi saranno programmati sulla base di piani periodici. I Provveditori agli studi nomineranno i coordinatori ed i docenti

chiamati a curare l'attività didattica e formativa (comma 2). Il comma 5 prevede poi le prove che dovranno superare quanti partecipano ai corsi con valore abilitante. In questo caso, la commissione giudicatrice sarà costituita dai docenti del corso e presieduta dal coordinatore. Il comma 7 prevede poi i relativi compensi per coordinatori e docenti.

L'articolo 82 dispone circa l'inquadramento del personale docente di ruolo nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei ruoli dell'amministrazione centrale e periferica della Pubblica Istruzione, stabilendo in modo analitico la relativa procedura.

L'articolo 83, relativo alle dotazioni organiche aggiuntive (DOA), inciderà in modo rilevante sulla organizzazione scolastica. Infatti, si prevede la riduzione della consistenza delle DOA in misura pari ai collocamenti a riposo del personale docente di ruolo; inoltre, l'utilizzazione dei suddetti docenti sarà finalizzata alla copertura di posti di cattedre e di supplenze annuali.

L'articolo 84 disciplina, poi, l'istituto dei comandi: l'utilizzazione del personale della scuola in funzioni diverse da quelle d'istituto può essere disposta nel limite massimo di mille unità nei settori dell'amministrazione centrale e periferica della Pubblica Istruzione, nelle università, nelle associazioni professionali del personale, nelle associazioni che svolgono attività a favore dei tossicodipendenti o dei portatori di *handicap*. Dopo aver fornito i dati numerici sul personale attualmente in posizione di comando, il relatore ricorda che il problema dei comandi brevi è stato risolto nel disegno di legge n. 776 collegato alla finanziaria. Per le nuove forme di utilizzazione previste dall'articolo 84 è disposto un limite temporale di tre anni, rinnovabile per due volte consecutive. Infine l'istituto non può essere applicato per il personale che non abbia superato il periodo di prova.

L'articolo 85 - prosegue il relatore - dispone un nuovo regime per le supplenze, ribadendo il principio che le stesse potranno essere retribuite soltanto per il periodo effettivo di servizio. Inoltre si prevede che il docente titolare, qualora rientri in servizio dopo il 30 aprile, venga utilizzato in funzioni diverse da quella didattica, che continuerà ad essere svolta fino alla fine dell'anno scolastico dal docente supplente.

L'articolo 86 modifica le procedure dei concorsi, prevedendo una diversa composizione delle commissioni giudicatrici con l'utilizzazione del personale in quiescenza e incentivi per il personale docente, nominato componente delle commissioni, affinché non richieda l'esonero dall'insegnamento. Si prevede inoltre che il Governo possa riordinare con decreto le classi di concorso e una diversa articolazione territoriale dei concorsi.

L'articolo 87 prevede che il Ministro della pubblica istruzione determini i parametri di valutazione dell'efficacia della spesa nel comparto scuola, provvedendo altresì ad individuare i più opportuni metodi di monitoraggio dei processi e dei risultati del servizio scolastico. Affida alla valutazione della Commissione le suddette disposizioni, nella consapevolezza della difficoltà di individuare i criteri per valutare la produttività nel comparto scolastico.

Infine, il comma 3 dell'articolo 89 concerne la aspettativa per mandato parlamentare per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni.

ni. Affida anche questa disposizione alla valutazione della Commissione, pur non condividendo a titolo personale la soluzione adottata.

In conclusione, ritiene che lo schema di decreto legislativo sia complessivamente soddisfacente e rispettoso dei principi stabiliti nella legge di delega; è apprezzabile, anzi, lo sforzo per rendere le disposizioni più corrispondenti alle esigenze della scuola, superando l'eccessiva rigidità della legge di delega.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre 1992, n. 423, recante disposizioni per il conferimento delle supplenze nelle accademie e nei conservatori di musica per l'anno scolastico 1992-1993 (840), approvato dalla Camera dei deputati (Esame e rinvio)

Il presidente RICEVUTO riferisce alla Commissione sul contenuto del decreto-legge, mirante a prorogare anche per l'anno scolastico 1992-1993 le graduatorie degli aspiranti a supplenza nelle accademie e nei conservatori di musica per gli anni 1989-1990 e 1990-1991. Tali graduatorie, in verità, erano già state prorogate per l'anno scolastico 1991-1992 dal decreto-legge n. 172 del 1991. In materia avrebbe dovuto essere applicata, a partire dal corrente anno scolastico, la nuova disciplina prevista per i concorsi nella scuola dalla legge n. 417 del 1989 (istitutiva del cosiddetto doppio canale); tuttavia sono emersi complessi problemi interpretativi, che hanno indotto il Governo a chiedere un parere al Consiglio di stato. Il parere è stato emesso nello scorso mese di giugno e pertanto non era più possibile darvi tempestivamente attuazione, rendendosi quindi necessaria l'ulteriore proroga delle vecchie graduatorie. Al riguardo, il presidente relatore osserva che il Ministero avrebbe forse potuto attivarsi più celermente e chiedere più tempestivamente il parere al Consiglio di stato; d'altra parte, va dato atto che il Ministero sta mostrando negli ultimi tempi una rinnovata efficienza.

Si apre il dibattito.

Il senatore BISCARDI esprime a sua volta una valutazione critica nei confronti del Ministero, preannunciando quindi la presentazione di un emendamento, che nella sostanza riproduce parte di una proposta emendativa già da lui presentata insieme a senatori di altri Gruppi nel corso dell'esame di precedenti disegni di legge. Osserva poi che il comma introdotto dalla Camera dei deputati nel testo del decreto-legge riproduce l'ultima parte del suo originale emendamento: giudica quindi severamente il fatto che, mentre sovente il Senato si ritiene vincolato ad approvare senza modificazione alcuna i testi trasmessi dalla Camera dei deputati, per non complicarne l'iter, l'altro ramo del Parlamento non si pone affatto tale problema, ponendo il Senato in serie difficoltà. Avverte poi che il suo emendamento ha lo scopo di prevenire l'insorgere di un complesso contenzioso, derivante dall'incertezza del termine per la

presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi; in tal modo - conclude - sarà resa più agevole anche l'applicazione della norma introdotta dalla Camera dei deputati.

Il presidente RICEVUTO avverte che l'inizio dei lavori dell'Assemblea impone di porre termine alla seduta; il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10.

40^a Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Vice Presidente
RICEVUTO*

Intervengono i sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Matulli e per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Artioli.

La seduta inizia alle ore 17,50.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre 1992, n. 423, recante disposizioni per il conferimento delle supplenze nelle accademie e nei conservatori di musica per l'anno scolastico 1992-1993 (840), approvato dalla Camera dei deputati (Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana, nella quale era iniziato il dibattito.

Interviene il senatore NOCCHI, che critica l'ulteriore proroga delle graduatorie per il conferimento di supplenze nei conservatori e nelle accademie disposta dal Governo con il decreto-legge. È ormai da tempo, infatti, che la sua parte politica chiede di istituire una graduatoria nazionale, per superare la gestione poco trasparente e spesso clientelare delle supplenze. Non ritiene convincenti le motivazioni addotte dal relatore per giustificare il provvedimento del Governo; il Gruppo del PDS potrebbe peraltro non opporsi al provvedimento soltanto se contestualmente il Governo assumesse un serio impegno a costituire la graduatoria nazionale per l'anno scolastico 1993-1994.

Il senatore ZOSO ritiene che la gestione dell'istruzione artistica sia stata finora particolarmente negligente e disordinata. Di questo non può farsi carico al ministro Jervolino, ma una sua prolungata inerzia

potrebbe renderla corresponsabile di tale situazione. Le difficoltà dipendono dalla pessima applicazione della legge n. 417 del 1989; essa, in effetti, risulta in alcune sue parti piuttosto oscura, sicchè si è continuato a formare le graduatorie sulla base della normativa precedente. Per risolvere i problemi interpretativi sollevati dalla legge n. 417 il Ministero ha chiesto un parere al Consiglio di Stato, che lo ha emesso nello scorso mese di giugno. Il Dicastero però sembra averlo ignorato, tanto che il 30 ottobre ha emanato il decreto-legge e il 31 ottobre un'ordinanza per formare le graduatorie con i precedenti criteri.

Il senatore Zoso è consapevole che votare contro il decreto-legge contribuirebbe a peggiorare la situazione dei conservatori e delle accademie, ma ritiene di poter esprimersi a favore soltanto se il rappresentante del Dicastero spiegherà come si intende applicare l'articolo 8 del disegno di legge n. 776, appena approvato dal Senato (che si collega al tema in discussione), quali interventi saranno posti in essere per evitare ulteriori proroghe di graduatorie, nonché quale sia la posizione del Governo sulle iniziative legislative di riforma dei conservatori e delle accademie.

Il senatore CANNARIATO non comprende per quale motivo il Ministero non abbia adottato per tempo tutti gli atti necessari affinché l'anno scolastico nei conservatori e nelle accademie potesse iniziare senza problemi. Chiede inoltre in base a quali criteri vengano formate le graduatorie per le supplenze. Condivide poi quanto sostenuto dal senatore Nocchi circa la necessità di giungere alla creazione di una graduatoria nazionale, che eviterebbe le distorsioni denunciate. Espreme in conclusione un giudizio negativo sul disegno di legge in titolo.

Il senatore SCAGLIONE dichiara di condividere molti dei giudizi precedentemente espressi. Dopo aver chiesto alcuni chiarimenti circa il concorso per l'insegnamento di arte scenica, si sofferma sugli effetti che l'articolo 8 del disegno di legge n. 776 (collegato alla manovra finanziaria) potrà determinare sulla qualità dell'insegnamento nei conservatori.

Il senatore RESTA esprime un giudizio negativo sul disegno di legge in titolo, sia perchè la sua parte politica è contraria a tutti i tipi di proroghe, sia perchè quanto disposto nel decreto-legge impedirà il rinnovamento del personale docente supplente nei conservatori e nelle accademie. Infine ritiene che, se la legge n. 417 del 1989 non ha prodotto gli effetti sperati, occorre modificarla; d'altronde i conservatori potrebbero trovare più opportuna collocazione presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Il senatore LOPEZ afferma che ancora una volta il Parlamento è messo di fronte ad uno stato di necessità, sicchè difficilmente anche l'opposizione può esprimersi negativamente senza determinare effetti devastanti su un settore dell'istruzione già così sofferente. Condivide quanto sostenuto nei precedenti interventi; è giunto ormai il momento di porre mano alla riforma dei conservatori e delle accademie e a

questo proposito annuncia la presentazione di un disegno di legge da parte del Gruppo di rifondazione comunista. Auspica pertanto che alla ripresa dei lavori parlamentari si possa dare avvio all'esame di una riforma ormai improrogabile.

La senatrice ZILLI chiede alcuni chiarimenti sull'emendamento approvato dalla Camera dei deputati, poichè non è chiaro se quanto previsto al comma 1-bis dell'articolo 1 abbia valore generale o riguardi soltanto le graduatorie dei concorsi per le accademie e i conservatori di musica. Nel primo caso, la sua parte politica esprimerebbe un giudizio positivo, poichè la norma offrirebbe un punto di riferimento chiaro per la formazione di tutte le graduatorie. Esprime comunque un giudizio complessivamente negativo sulla gestione dell'istruzione artistica.

Il senatore STRUFFI si sofferma sulla necessità e l'urgenza di un'organica riforma per le accademie ed i conservatori, segnalando le gravi condizioni di arretratezza in cui versano questi due comparti del sistema formativo italiano, un tempo prestigiosi. Quanto al decreto-legge in esame, si associa alle considerazioni del Presidente relatore - in verità alquanto benevole - poichè ormai vi è poco da fare di fronte alla situazione di fatto determinatasi. Ritiene comunque opportuno vincolare il Governo a far sì che la proroga in discussione sia davvero l'ultima.

Concluso il dibattito, replica il sottosegretario MATULLI, il quale, riservandosi di rispondere al senatore Scaglione sul particolare problema da lui sollevato e senza esprimere alcuna valutazione sulla modificazione apportata dalla Camera dei deputati al testo del decreto-legge, fa presente di non essere in grado di rispondere nè sulle questioni di ordine generale sollevate in ordine all'istruzione artistica, nè su quelle legate all'attuazione del parere reso dal Consiglio di Stato.

Quanto invece all'esigenza di una iniziativa del Governo per riformare la legislazione di settore, il Sottosegretario afferma che le proposte di legge di iniziativa parlamentare già presentate possono costituire la più opportuna base di partenza per un *celere iter*; il Governo, per parte sua, si impegna a svolgere un attivo ruolo di stimolo e mediazione. Tornando al decreto-legge, le ragioni di urgenza che ne hanno imposto l'adozione sono state riconosciute anche dai più severi critici; informa infine la Commissione che le ordinanze volte a dare attuazione alle indicazioni contenute nel parere del Consiglio di Stato sono già pronte e saranno al più presto sottoposte alla valutazione dei sindacati.

Il presidente relatore RICEVUTO, replicando a sua volta, prende atto che le valutazioni sui principali nodi della materia sono ampiamente condivise, così come il giudizio sull'inevitabilità della conversione del decreto-legge. Prende atto comunque con soddisfazione delle formali assicurazioni fornite dal rappresentante del Governo in ordine alla puntuale attuazione della legge n. 417 del 1989.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti, tutti relativi al testo del decreto-legge.

Il senatore BISCARDI illustra l'emendamento 1.1, che dichiara di integrare con una norma volta a prorogare di un anno la validità delle graduatorie dei concorsi per soli titoli. I problemi cui il suo emendamento intende porre rimedio derivano dal fatto che il decreto-legge n. 357 del 1989 (convertito dalla legge n. 417) fu preceduto da altri due decreti-legge, entrambi decaduti e che i bandi dei concorsi banditi all'epoca facevano riferimento ai termini ivi previsti. Il problema della proroga delle graduatorie, poi, era stato da lui organicamente affrontato con la presentazione del disegno di legge n. 269, già approvato dal Senato e attualmente all'esame della Camera dei deputati; parte delle sue norme, anzi, sono state travasate dal Governo nel disegno di legge collegato alla manovra finanziaria.

Infine, dal momento che l'emendamento approvato dalla Camera dei deputati al decreto-legge ne ha già ampliato il contenuto, occorre operare coerentemente con un complessivo riordino di tutto il settore, pena il suo precipitare nella confusione.

Il senatore NOCCHI illustra l'emendamento 1.2, che persegue un obiettivo molto concreto: quello di assicurare l'istituzione, a partire dall'anno scolastico 1993-94, di una graduatoria nazionale per il personale aspirante alle supplenze annuali nelle accademie e nei conservatori. Poichè si tratta di un auspicio generalmente condiviso, confida nella sua approvazione.

Il senatore ZOSO prende la parola osservando, quanto all'emendamento 1.1, che esso si collega ad un'abitudine da tempo invalsa in Italia: quella per cui i candidati ad un concorso che hanno presentato la domanda tardivamente rispetto al termine fissato dalle norme vengono ugualmente ammessi alle prove, sia pure con riserva. Successivamente provvederà un compiacente legislatore a sanare la loro posizione, vanificando quindi la certezza del diritto. L'articolo 25 della legge n. 417 - prosegue - prevedeva una procedura di concorso e di immissione in ruolo del tutto particolare, su cui il legislatore non dovrebbe assolutamente intervenire. Si dice pertanto decisamente contrario all'emendamento. Quanto poi all'emendamento 1.2, esso non fa che ribadire quanto già previsto dall'articolo 8 della legge n. 417 e sarebbe pertanto irragionevole ripetere una norma già vigente; sarebbe piuttosto opportuno trasformarlo in un ordine del giorno sottoscritto da tutti i Gruppi, nel quale impegnare il Governo a dare finalmente attuazione a tale articolo.

Il sottosegretario MATULLI osserva che l'emendamento 1.1 è sostanzialmente analogo a proposte emendative presentate alla Camera dei deputati e che il Presidente di quel ramo del Parlamento ha giudicato estranee all'oggetto del decreto-legge. D'altra parte, quanto al merito della questione, il Governo è decisamente favorevole alle soluzioni indicate nel disegno di legge a suo tempo presentato dal senatore Biscardi e già approvato dal Senato; i vari profili specifici

sollevati oggi potranno essere affrontati più organicamente durante il suo successivo *iter*. Facendo inoltre presente che la sanatoria della posizione dei concorrenti tardivi potrebbe anche ledere la posizione di chi ha puntualmente rispettato i termini previsti dalle norme, invita il senatore Biscardi a ritirare l'emendamento.

Il senatore BISCARDI, accogliendo l'invito del sottosegretario Matulli, ritira l'emendamento 1.1.

Il sottosegretario MATULLI, pur comprendendo il significato politico dell'emendamento 1.2 del Gruppo del PDS, suggerisce di trasformarlo in un ordine del giorno.

Il senatore NOCCHI accoglie il suggerimento del sottosegretario Matulli e ritira l'emendamento, riservandosi di presentare direttamente in Assemblea un ordine del giorno che raccolga il più ampio consenso.

Si passa alla votazione del mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo.

Il senatore NOCCHI, pur ribadendo le critiche della sua parte politica sul disegno di legge in titolo, accoglie con soddisfazione le dichiarazioni del rappresentante del Governo ed auspica che alla ripresa dei lavori parlamentari si possa dare avvio alla riforma dei conservatori e delle accademie. Riguardo poi a quanto dichiarato dal Sottosegretario sull'articolo 8 del disegno di legge n. 776, formula l'augurio che si possa introdurre una norma nel decreto legislativo sul pubblico impiego che restituisca serenità al mondo musicale. Infine dichiara che il Gruppo del PDS si asterrà.

Per dichiarazione di voto, intervengono i senatori BISCARDI, ZILLI, LOPEZ e CANNARIATO (che si astengono rispettivamente a nome dei Gruppi Misto, Lega Nord, Rifondazione comunista e Verdi-La Rete), nonché i senatori STRUFFI e ROBOL (favorevoli, a nome dei Gruppi socialista e democratico-cristiano).

La Commissione quindi conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, chiedendo l'autorizzazione alla relazione orale.

*INTEGRAZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI DOMANI E
VARIAZIONE DELL'ORA DI INIZIO*

(A 7, C 7^a, 9^o)

Il PRESIDENTE avverte che la seduta di domani, già prevista per le ore 9, inizierà invece alle ore 10 e propone di reinserire all'ordine del giorno l'esame congiunto in sede referente dei disegni di legge di riforma della scuola secondaria superiore e la proposta di relazione sull'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione sui conservatori di musica; rimane confermato all'ordine del giorno il seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo sul pubblico impiego.

La senatrice ALBERICI condivide la proposta del Presidente, pur se non ritiene possibile, in queste condizioni, concludere domani il dibattito sullo schema di decreto legislativo.

Il PRESIDENTE informa che le Commissioni riunite 1^a e 11^a inizieranno l'esame del decreto legislativo domani pomeriggio, per concluderlo con molta probabilità nella giornata di venerdì, sicchè è necessario che la Commissione dia comunque la priorità al seguito dell'esame del decreto legislativo.

Il senatore MANZINI suggerisce quindi di considerare com primo punto all'ordine del giorno il seguito dell'esame del decreto legislativo, con l'intesa di rinviare la conclusione del dibattito soltanto se le Commissioni riunite 1^a e 11^a dovessero a loro volta rinviarne l'esame.

Dopo che la senatrice ALBERICI ha dichiarato di condividere la proposta del senatore Manzini, il senatore CANNARIATO lamenta la ristrettezza dei tempi nei quali ancora una volta i parlamentari sono costretti a lavorare su provvedimenti così rilevanti; preannuncia quindi che se non saranno previsti spazi adeguati a permettere una valutazione ponderata del decreto legislativo, non parteciperà ai lavori della Commissione.

Il senatore MANZINI dichiara con forza di non condividere le lamentele del senatore Cannariato, dando atto alla Presidenza della Commissione di organizzare i lavori in modo il più possibile compatibile con le esigenze di approfondimento dei singoli senatori.

Il senatore BISCARDI ritiene che il seguito dell'esame del decreto legislativo sul pubblico impiego debba essere il primo punto all'ordine del giorno della seduta di domani; gli altri argomenti proposti dal Presidente potranno essere esaminati compatibilmente con il tempo che risulterà disponibile per lo svolgimento di tale dibattito.

Il PRESIDENTE ribadisce quindi la sua proposta per i lavori della seduta di domani, su cui la Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 19,40.

EMENDAMENTI

al testo del decreto-legge

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre 1992, n. 423, recante disposizioni per il conferimento delle supplenze nelle accademie e nei conservatori di musica per l'anno scolastico 1992-1993 (840)

Art. 1

Dopo il comma 1-bis, aggiungere i seguenti:

«1-ter. Le graduatorie dei concorsi per soli titoli di cui al decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, sono prorogate anche per l'anno scolastico 1993-1994.

1-quater. Le disposizioni di cui al decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, nonché al decreto-legge 6 giugno 1991, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1991, n. 244, vanno interpretate, relativamente ai concorsi per soli titoli di cui all'articolo 25 del decreto-legge n. 357 predetto, nel senso che il termine per la presentazione delle domande scade il 31 dicembre 1989. La inclusione nelle relative graduatorie dei docenti che abbiano presentato le domande entro la data predetta è pertanto valida».

1.1

BISCARDI, CANNARIATO, ZILLI

Dopo il comma 1-bis aggiungere il seguente:

«1-ter. A partire dall'anno accademico 1993-1994 il personale aspirante alle supplenze annuali nelle accademie e nei conservatori di musica sarà incaricato in base ad una graduatoria nazionale.»

1.2

NOCCHI, ALBERICI, PAGANO, BISCARDI, LOPEZ, SCAGLIONE, CANNARIATO, ZILLI, STRUFFI, RUSSO Giuseppe, BUCCIARELLI

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MERCLEDÌ 16 DICEMBRE 1992

52ª Seduta*Presidenza del Presidente*

FRANZA

indi del Vice Presidente

FABRIS

Intervengono i ministri dei trasporti e, ad interim, della marina mercantile Tesini e il sottosegretario per le poste e telecomunicazioni Casoli.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**Programma di riordino dell'IRI, ENI, ENEL, IMI, BNL ed INA**

(Osservazioni alle Commissioni riunite 5ª, 6ª e 10ª: seguito e conclusione dell'esame)

(R 139 B, R 65ª, 1º)

Si prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Ha la parola il ministro TESINI, il quale, rispondendo a taluni quesiti posti nella scorsa seduta in ordine alle più recenti fasi del processo di trasformazione dell'Ente Ferrovie dello Stato in società per azioni, precisa che entro la fine del mese corrente dovranno essere formalizzati alcuni atti previsti nella delibera CIPET dell'agosto scorso (approvazione dello statuto della società e costituzione degli organi; firma dell'atto di concessione da parte del Ministro dei trasporti e quindi approvazione dei contratti di programma e di servizi sulla base del piano di investimenti già predisposto dai Ministri dei trasporti, del tesoro e del bilancio).

A tale riguardo, consegna una documentazione recante lo schema dell'atto di concessione e dei contratti di programma e di servizi per il 1993, precisando che i contratti in questione recano al momento le cifre globali e non i costi delle singole tratte ferroviarie, in quanto entro il primo semestre del 1993 il contratto di programma dovrà essere rinegoziato e quindi definito nei dettagli.

Assicura, comunque, che per il 1993 resteranno inalterati i piani di investimento e le linee e i servizi in essere, in quanto l'intenzione del

Governo è quella, di intesa con la società, di limitarsi a rinviare e non a sopprimere (a causa della riduzione degli stanziamenti operati dalla legge finanziaria) i programmi pregressi, secondo un preciso piano di priorità.

Entro il prossimo mese di gennaio, infine, il Governo presenterà un disegno di legge di riforma del trasporto pubblico locale che contribuirà a consentire l'avvio dei piani di trasporto regionali.

Interviene quindi la senatrice SENESI, la quale raccomanda preliminarmente che le rappresentanze delle associazioni degli utenti possano svolgere, in questa fase della procedura, un ruolo non di secondo piano.

Preso atto, poi, che nello schema di concessione testè consegnato dal Ministro non si ravvisano indicazioni circa la necessità di prevedere interventi di riequilibrio sul territorio a favore delle zone più deboli, chiede quali strumenti possano essere adottati per impegnare la nuova società per azioni ad operare di concerto con le regioni.

Esprime quindi perplessità, sul piano della legittimità, in ordine alla dichiarazione di pubblica utilità delle opere ferroviarie contenuta nell'atto di concessione.

Il programma prevede poi anche un'attività promiscua della società per azioni, che potrà interagire anche sul trasporto locale e acquistare società di autotrasporto. A tale riguardo, pur non dichiarandosi in linea di principio contraria, raccomanda che siano definiti compiutamente i punti di riferimento istituzionali cui dovrà collegarsi l'attività della società.

Per quanto concerne l'alta velocità, non comprende in base a quali elementi sia stata fissata la priorità per la tratta Milano-Torino-Napoli, considerata, al riguardo, l'opposizione del Veneto e di parte della Lombardia. Tra l'altro, questi tracciati devono essere verificati con gli enti locali alla luce delle loro compatibilità ambientali. Chiede quindi al Ministro di non utilizzare le risorse disponibili senza una previa concertazione con gli enti locali e senza preventivi ed adeguati calcoli di fattibilità (le risorse disponibili, infatti, non sembrano neppure sufficienti a completare le tratte definite prioritarie).

Esprime infine il timore che il Governo italiano stia operando, a tale riguardo, nel solo intento di favorire i collegamenti con la Francia, penalizzando quelli con l'Est e il Nord dell'Europa.

Il relatore COVELLO, dopo aver espresso perplessità sulla capacità dei soggetti privati di conferire la somma di 31.500 miliardi per le ferrovie, come previsto nella documentazione fornita dal Ministro, ricorda che da anni il Governo, attraverso i suoi rappresentanti pro-tempore, si è impegnato, in relazione ai vari contratti di programma, a non separare l'Italia settentrionale da quella meridionale. Sotto tale profilo, la scelta di conferire priorità per la realizzazione dell'alta velocità alla linea Torino-Milano-Napoli, senza ulteriori prolungamenti verso Sud, appare mortificante per il meridione e contraddice a tale impegno. È necessario che, nel momento di assumere qualunque opzione, gli aspetti sociali vengano valutati alla stregua di quelli economici.

La senatrice MAISANO GRASSI esprime profonda preoccupazione per le sorti dell'industria Keller che opera in Sicilia e Sardegna nel settore del materiale rotabile e che rischia, ove i programmi non siano rivolti adeguatamente alle isole, di azzerare la sua produzione, con ovvi riflessi disastrosi sull'occupazione.

Il ministro TESINI ribadisce che nessun programma è stato cancellato, ma, tutt'al più, l'esecuzione di alcuni di essi risulta momentaneamente sospesa per ragioni di ordine finanziario. Non ravvisa quindi alcuna penalizzazione del Mezzogiorno nè alcuna disattenzione verso il ruolo partecipativo delle regioni. Anzi, sotto tale ultimo profilo, esprime l'avviso che, fermo restando l'indirizzo del Governo per quanto concerne le opere di grande collegamento internazionale, in futuro la nuova società per azioni non potrà non operare, per quanto concerne il trasporto locale, senza il previo concerto e l'approvazione delle regioni. Ciò contribuirà a favorire lo sviluppo armonico del paese e la valorizzazione patrimoniale delle varie opere infrastrutturali, in relazione alle quali è già in atto un confronto tra le Ferrovie dello Stato e gli enti locali.

In ordine al tema dell'alta velocità, fa presente che la linea Milano-Napoli appare assolutamente prioritaria in quanto giunta ormai a livelli di vera e propria saturazione. Si è ritenuto di aggiungere il tratto Milano-Torino in considerazione del fatto che negli ultimi anni sono stati conclusi accordi con la Francia per il raccordo tra Torino e Lione, recentemente ribaditi dal presidente francese Mitterand e dal presidente del Consiglio Amato. In un secondo momento, occorrerà valorizzare anche la linea Milano-Venezia-Trieste, anche allo scopo di eliminare il rischio di una possibile emarginazione dell'Italia nel trasporto tra est e ovest.

Conclude, ribadendo comunque che tali priorità non pregiudicano le capacità di investimento a favore del Mezzogiorno.

La senatrice SENESI, considerato che la trasformazione dell'Ente Ferrovie dello Stato in società per azioni esula dal programma di privatizzazione sul quale la Commissione si accinge ad esprimere le proprie osservazioni, chiede che la Presidenza della Commissione adotti le opportune misure affinché la documentazione fornita oggi informalmente dal ministro Tesini possa essere invece trasmessa formalmente alla Presidenza del Senato e quindi assegnata, come affare di competenza, a questa Commissione, affinché essa possa eventualmente pronunciarsi politicamente attraverso lo strumento della risoluzione, consentito, appunto, in sede di affari assegnati, dall'articolo 50 del Regolamento.

La seduta, sospesa alle ore 15,20, viene ripresa alle ore 17,25.

Conclusosi il dibattito, il RELATORE illustra una bozza di osservazioni redatta in sede ristretta.

Il senatore FABRIS propone che, nella premessa, sia eliminata la previsione esplicita di un investitore nazionale che utilizzi il fondo per

lo sviluppo e per la reindustrializzazione, dichiarando che dovranno essere meglio approfondite le procedure e le modalità attraverso le quali utilizzare il fondo medesimo. Al riguardo il senatore ROGNONI fa presente che potrebbe trattarsi di un'agenzia pubblica che impiega parte dei proventi delle privatizzazioni per creare nuova occupazione. A tali considerazioni si associa il senatore Nerli.

Il senatore LIBERATORI, premesso che in sede ristretta si sarebbe potuto più opportunamente assumere a base il testo predisposto dal senatore Picano in seno alle Commissioni riunite 5ª, 6ª e 10ª, esprime perplessità sulla previsione di un Comitato parlamentare, che rischierebbe di intralciare ulteriormente il percorso delle privatizzazioni, che già per motivi oggettivi non può concludersi in un periodo breve. Ricorda altresì che le Commissioni parlamentari mantengono in ogni caso i loro poteri di sindacato sull'attività del Governo. Prospetta poi l'opportunità che i proventi delle privatizzazioni possano finanziare in parte gli interventi previsti da leggi già vigenti.

Il senatore NERLI fa presente che il Comitato ha lo scopo di controllare, con procedure adeguate e con la massima riservatezza, le operazioni di privatizzazione successivamente alla loro realizzazione, senza quindi recare ad esse intralcio. Diverso sarebbe il caso di una riedizione, con compiti di sostanziale approvazione preventiva, di una Commissione bicamerale, soluzione che la sua parte politica non condiziona.

La senatrice SENESI fa presente che non vi sono attualmente leggi vigenti che dispongono interventi per l'industrializzazione e lo sviluppo.

Il relatore COVELLO afferma che il documento predisposto dal senatore Picano ha un taglio generale e che invece la Commissione deve esprimere osservazioni con riguardo ai settori di competenza, anche tenendo conto del fatto che talune indicazioni contenute nel libro verde sono prive di ufficialità. Dichiarò altresì a titolo personale di essere contrario a forme di cessione del comparto agroalimentare che non siano volte a rafforzare il sistema produttivo nazionale.

Il senatore DI BENEDETTO afferma che non potrebbe condividere un processo di privatizzazione unicamente volto al reperimento di risorse finanziarie per la riduzione del disavanzo pubblico e quindi in assenza di finalità volte a favorire lo sviluppo della produzione e dell'occupazione. Premesso che il processo di privatizzazione incontra limiti nelle esigenze sociali che sottostanno a taluni servizi, come ad esempio al trasporto pubblico locale, prospetta l'opportunità che la Commissione chieda alle Commissioni riunite di inserire il documento da essa votato nel parere che dovranno predisporre, anche come allegato.

Il senatore PINNA esprime l'esigenza che dal documento risulti la necessità di affermare il ruolo di indirizzo politico e di controllo del

Parlamento, in un momento in cui tale ruolo risulta fortemente ridimensionato in via di fatto. Sotto tale aspetto, il riferimento, contenuto nel documento, alla costituzione di un apposito comitato parlamentare di controllo appare la minima garanzia sufficiente a raggiungere questo scopo.

Preso poi atto dell'affermazione espressa nella seduta del 14 dicembre scorso dal ministro Guarino circa la non ufficialità del cosiddetto «libro verde», sottolinea comunque che ove venissero realizzati i piani contenuti in tale documento, si rischierebbe di deindustrializzare totalmente le aree più deboli del paese. Da qui emerge l'esigenza di prevedere meccanismi di reindustrializzazione.

Osserva quindi che lo Stato ha investito notevoli somme nel settore autostradale dal dopoguerra ad oggi, dimenticando però quelle regioni rimaste escluse dalle opere autostradali. Queste regioni, tra l'altro, non hanno sin qui visto nessuna forma di compensazione attraverso la creazione di opere stradali. Si afferma quindi l'esigenza di introdurre finalmente un meccanismo di riequilibrio a favore di quelle zone del paese rimaste escluse dai grandi progetti autostradali.

Con riferimento alla lettera d) dello schema di osservazioni proposto dal relatore, chiede che venga reso più efficace il passaggio relativo all'obiettivo di individuare un gestore unico nel settore delle telecomunicazioni e che il riferimento alla ricapitalizzazione della STET venga esteso all'intero settore.

La senatrice SENESI chiede che sia meglio precisato il passaggio, contenuto nella lettera c), relativo al riassetto delle attività di costruzione, progettazione e impiantistica attualmente comprese in IRITECNA, chiarendo che ciò deve avvenire nel rispetto della normativa comunitaria e di quella che il Parlamento varerà in materia di appalti e concessioni.

Il senatore COVELLO dichiara di accogliere i suggerimenti emersi dal dibattito e riformula in tal senso lo schema di documento originariamente proposto.

Così riformulato il documento viene approvato dalla Commissione all'unanimità e riportato in allegato.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, recante proroga dei termini in materia di impianti di radiodiffusione (706-B) approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Esame)

Il relatore, senatore FABRIS, illustra le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al testo approvato in prima lettura dal Senato, che riguardano esclusivamente la normativa afferente alla radiodiffusione sonora.

Alla luce di esse, i soggetti che ottengono la concessione a trasmettere per due anni ai sensi del comma 3 sono autorizzati ad

operare con gli impianti e i collegamenti operanti alla data del rilascio della concessione, a condizione che vengano censiti come previsto dall'articolo 32, comma 3, della legge Mammi o modificati secondo le procedure previste dall'articolo 32, comma 2.

Trascorsi i due anni previsti dal comma 3, il rilascio delle concessioni può avvenire esclusivamente a favore dei soggetti che abbiano inoltrato regolare domanda di concessione entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge Mammi ed abbiano ottenuto la concessione biennale ai sensi del comma 3. Il bando di cui all'articolo 23, comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 255 del 1992 (contenente il numero delle concessioni che possono essere rilasciate per ciascun bacino di utenza) deve essere emanato almeno 180 giorni prima della scadenza dei due anni. Durante detto periodo di due anni sono consentiti esclusivamente trasferimenti di proprietà di aziende radiofoniche da un concessionario ad altro concessionario, nonchè modifiche operative e tecniche compatibili col quadro radioelettrico generale e motivate da situazioni di sfratto, trasferimento d'impresa, ordinanze della pubblica amministrazione e ottemperanza ad obblighi di legge. Alle concessioni biennali, inoltre, non si applicano i criteri preferenziali indicati dall'articolo 34, comma 3, legge 223/90. Sono riaperti i termini per la domanda di concessione in ambito locale in favore dei soggetti che rinunciano alla domanda di concessione in ambito nazionale, a suo tempo presentata. In favore di persone fisiche o associazioni non riconosciute, l'obbligo di cauzione può essere assolto sino al rilascio della concessione biennale. I canoni annui di concessione per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale e locale, nonchè per le autorizzazioni alla trasmissione di programmi radiofonici ex articolo 21 legge Mammi risultano sensibilmente ridotti per il periodo di due anni di cui al comma 3. Durante i predetti due anni, in caso di recidiva nelle violazioni della legge Mammi, il Garante, in deroga all'articolo 31, comma 5, della stessa legge Mammi, ha il potere di proporre direttamente la revoca delle concessioni. Infine, sono esentati dal pagamento del canone per il periodo di due anni i soggetti che utilizzano meno di quattro trasmettitori di potenza non superiore a 400 Watt.

Il relatore, Fabris ritenute condivisibile le modifiche apportate dalla Camera dei deputati, che hanno anche il pregio di completare il quadro normativo varato dal Senato, auspica una pronuncia favorevole della Commissione senza ulteriori emendamenti.

Apertosi il dibattito, ha la parola il senatore ROGNONI, il quale esprime apprezzamento per le modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento, ferma restando la posizione di dissenso del Gruppo democratico della sinistra sul provvedimento nel suo complesso, con particolare riguardo al comma 1, dell'articolo 1.

Chiede quindi chiarimenti al rappresentante del Governo allo scopo di precisare la corretta interpretazione del secondo periodo del comma 3-ter, il cui spirito dovrebbe essere quello di impedire una proliferazione di fatto delle concessioni senza pregiudicare la possibilità per i privati di acquistare impianti di radiodiffusione sonora. Il richiamo al comma 1 dell'articolo 13 della legge Mammi, sotto tale profilo, dovrebbe avere

l'unico scopo di imporre ai privati acquirenti l'onere della comunicazione dell'acquisto al Garante.

Il sottosegretario CASOLI, nell'esprimere l'auspicio che il provvedimento possa essere approvato senza ulteriori modifiche, assicura al senatore Rognoni che la sua interpretazione del comma 3-ter dell'articolo 1 del decreto-legge è assolutamente corretta.

La Commissione dà quindi mandato al relatore FABRIS di riferire in Assemblea in senso favorevole alla conversione in legge del decreto-legge in esame, nel testo modificato dalla Camera dei deputati, autorizzandolo nel contempo a chiedere lo svolgimento della relazione orale.

La seduta termina alle ore 19.

OSSERVAZIONI DELL'8ª COMMISSIONE SUL PROGRAMMA DI RIORDINO DELL'IRI, ENI, ENEL, IMI, BNL ED INA

L'8ª Commissione permanente del Senato,
premessò

che in generale il processo di privatizzazione deve essere mirato al rafforzamento del sistema industriale nazionale e delle imprese incaricate di servizi di pubblica utilità per renderle maggiormente in grado di affrontare la competizione europea e mondiale, nonchè per meglio tutelare l'occupazione dei lavoratori;

che occorre predisporre una legge di principi tesa a definire metodi, procedure e garanzie per regolare in via generale un processo che non potrà che svolgersi lungo un arco di alcuni anni;

che occorre presentare un vero e proprio piano per l'occupazione che possa contare non solo e non tanto su un potenziamento degli ammortizzatori sociali quanto sulla riduzione dei tassi di interesse e sulla costituzione di un fondo per lo sviluppo, formato in parte con i proventi derivanti dalla privatizzazione delle imprese pubbliche, che intervenga nelle aree di crisi, di declino industriale e di maggior disagio occupazionale, ridisegnate su scala nazionale in base a specifici indicatori, e che, in modo coordinato con altri centri di spesa pubblica, concentri gli investimenti in quelle aree a sostegno della ripresa e su infrastrutture, servizi, opere di ammodernamento, in grado di ottenere efficienze sistemiche a vantaggio dell'attività di impresa, di produrre e indurre più occasioni di lavoro, di mobilitare risorse private e locali, contando anche sull'apporto dei fondi comunitari;

che occorre costituire un apposito Comitato parlamentare di controllo, con numero limitato di componenti, con obbligo di riservatezza, e con incisivi poteri di indagine, che abbia il compito di esaminare le diverse operazioni effettuate, successivamente alla loro realizzazione, anche per verificarne la coerenza con gli indirizzi determinati nelle diverse sedi istituzionali;

che le indicazioni contenute nel «Libro verde», come dichiarato dal Ministro dell'Industria all'8ª Commissione, non costituiscono una posizione ufficiale del Governo e che pertanto ogni iniziativa settoriale è tutta da determinare;

che il passo a pag. 36 del documento, concernente le vendite e l'acquisto delle concessioni, è perlomeno ambiguo e comunque in contrasto con recenti normative riguardanti la trasformazione di enti pubblici economici in società per azioni, che hanno disposto per esse il mantenimento delle concessioni, e ciò anche ai fini della valutazione patrimoniale delle aziende in oggetto;

che nei settori dei trasporti e delle telecomunicazioni, atteso l'alto valore strategico delle aziende pubbliche in essi operanti e la rilevanza sociale dei servizi svolti, occorre procedere con estrema cautela onde mantenere un potere pubblico di indirizzo e controllo;

che, soprattutto con riguardo al settore dei trasporti e delle telecomunicazioni, occorre meglio precisare le nozioni di «diritto aggiuntivo», «golden share» e «nuclei stabili».

L'8ª Commissione, per quanto di competenza (trasporto aereo e marittimo, telecomunicazioni, autostrade, impiantistica e RAI) esprime le seguenti osservazioni:

a) per quanto riguarda il trasporto aereo si vede con favore un orientamento volto a una ricapitalizzazione dell'ALITALIA attraverso la partecipazione di vettori stranieri e di un ulteriore apporto di capitale privato, nell'intento di creare una compagnia forte a livello europeo e mondiale, mantenendone una quota significativa in mano pubblica. Ciò deve avvenire tuttavia contestualmente ad una riforma della Direzione generale dell'aviazione civile che consenta a tale struttura di esercitare con maggiore incisività i compiti di regolamentazione previsti dalla normativa comunitaria recentemente emanata (terza fase della liberalizzazione), nonchè quelli afferenti alla sicurezza del volo e ad una migliore funzionalità delle infrastrutture (aeroporti e assistenza al volo). Dovrà poi essere sciolto il nodo concernente il mantenimento o meno di un regime di concessione (che non può comunque più prevedere clausole di esclusiva), nonchè il complesso delle linee nazionali da affidare alla compagnia, dovendosi comunque riservare allo Stato un compito di controllo sugli standard di servizio;

b) con riferimento al trasporto marittimo e alla cantieristica, un maggiore ingresso di capitale privato deve accompagnarsi ad una ristrutturazione delle società FINCANTIERI e FINMARE che individui per esse segmenti di mercato competitivi e che tuteli adeguatamente l'occupazione, mantenendo lo Stato il controllo di produzioni strategiche e di collegamenti di interesse nazionale (ad esempio una certa quota di cabotaggio merci a livello mediterraneo e i servizi con le isole maggiori). Occorrerà anche intraprendere iniziative di rilancio dell'armamento nazionale nel quadro di una strategia comunitaria di sviluppo delle flotte dei Paesi europei («misure positive» per l'armamento europeo, bandiera europea); non si condivide l'ipotesi della cessione di Tirrenia e di Viamare alle Ferrovie dello Stato, che non hanno capacità di gestione in materia di trasporto marittimo, come dimostrano le gravi perdite accumulate sui collegamenti tra il continente e le isole;

c) per quanto concerne l'ipotesi di cessione a privati della Società autostrade, occorre previamente definire un nuovo assetto delle concessioni nel settore autostradale in generale, che deve contemperare da un lato il rispetto delle normative comunitarie riguardanti le concessioni di costruzione e gestione, dall'altro l'esigenza di creare un sistema in grado di realizzare opere importanti per la collettività con oneri sempre più ridotti a carico dello Stato; per quanto concerne le attività di costruzione, progettazione e impiantistica comprese attualmente in IRITECNA, il loro riassetto dovrà avvenire nel rispetto della normativa comunitaria e di quella che il Parlamento emanerà in materia di appalti e concessioni;

d) per quanto riguarda il settore delle telecomunicazioni, occorre tener conto che esso - come riconosce il «Programma di riordino» - fa

parte delle attività di valore strategico e rientra tra i servizi pubblici essenziali, sicchè il problema della garanzia assicurata dal controllo pubblico va considerato secondo prospettive particolari che attengono anche a profili di sicurezza del «sistema-Paese»: da ciò consegue che le partecipazioni dello Stato, più che con livelli di «alta significatività», devono far sì che il controllo pubblico sia, almeno per un certo tempo, garantito attraverso la maggioranza del capitale azionario; in ogni caso, ogni decisione nel settore dovrà essere preceduta dal riassetto secondo le deliberazioni del CIPE, con l'obiettivo del gestore unico, nonchè dalla riforma del Ministero delle poste e telecomunicazioni, nel cui ambito individuare un organismo preposto alla elaborazione e all'attuazione delle politiche di settore, e dovrà essere adottata con necessaria cautela, trattandosi di società quotate in Borsa con già rilevante presenza di azionisti privati; si considera poi con favore una scelta di politica tariffaria che assicuri una redditività degli investimenti, si fondi su criteri oggettivi e dia la massima garanzia di certezze nel tempo (che si potrebbe individuare nella adozione del metodo del «price cap»); infine si sollecita una ulteriore ricapitalizzazione del settore, così come è previsto per altre società a partecipazione statale;

e) con riferimento alla RAI si condivide l'esclusione dal progetto di privatizzazione dovendo il Parlamento previamente individuare il nuovo ruolo e le nuove caratteristiche del servizio pubblico radiotelevisivo.

L'8^a Commissione chiede infine che il presente documento, anche in forma di allegato, venga recepito nel parere da esprimere.

INDUSTRIA (10^a)

MERCOLEDÌ 16 DICEMBRE 1992

57^a Seduta

Presidenza del Presidente
de COSMO

La seduta inizia alle ore 17,40.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE DI DOMANI (A 7, C 10^a, 22^o)

Il presidente de COSMO avverte che, in conseguenza delle modifiche al calendario dei lavori comunicate dalla Presidenza del Senato, il disegno di legge n. 516-B, recante norme sull'amministrazione straordinaria delle imprese assicuratrici in crisi, sarà inserito all'ordine del giorno delle sedute già convocate per domani 17 dicembre, per la sua discussione in sede deliberante.

IN SEDE CONSULTIVA

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul brevetto comunitario, della Convenzione sul brevetto europeo per il mercato comune e relativo regolamento di esecuzione, con quattro protocolli, annessi, dichiarazioni, atto finale, fatto a Lussemburgo il 15 dicembre 1989 (738)

(Parere alla 3^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame: favorevole con osservazioni)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 14 dicembre.

Il presidente de COSMO, in sostituzione del relatore Bonferroni, propone di trasmettere alla competente Commissione di merito un parere favorevole sul disegno di legge in titolo osservando, tuttavia, che il meccanismo giurisdizionale di tutela dei diritti suscita notevoli perplessità, specie per quanto concerne l'istituzione di un organo di appello comune: le sue competenze, infatti, non risultano ben coordinate con quelle di altri istituti già operanti, secondo si tratti di paesi appartenenti alla CEE ovvero dei paesi aderenti all'area di libero scambio.

Conviene unanime la Commissione.

*SU UNA PROPOSTA DI INDAGINE CONOSCITIVA DELLA GIUNTA PER GLI AFFARI
DELLE COMUNITÀ EUROPEE*

(A 8, C 10^a, 4^o)

Il presidente de COSMO comunica che il presidente della Giunta per gli affari delle Comunità europee, senatore Scognamiglio Pasini, ha richiesto alla Commissione suggerimenti e orientamenti in ordine a una proposta di indagine conoscitiva, che la Giunta intende effettuare, sullo svantaggio competitivo determinato dalla regolamentazione economica italiana nel quadro del mercato unico europeo. Al riguardo il Presidente si sofferma ampiamente sulle ragioni che suggeriscono l'opportunità di non sovrapporre le distinte competenze della Giunta a quelle della Commissione industria, in armonia con gli indirizzi assunti dalla Presidenza del Senato, dai Presidenti delle Commissioni permanenti e dal Presidente della Giunta medesima nella riunione del 20 aprile 1988.

Sulla questione si apre un breve dibattito, nel corso del quale intervengono tutti i presenti, aderendo alla tesi illustrata dal presidente de COSMO. Quest'ultimo, infine, dà lettura della missiva che aveva predisposto e che, a nome della Commissione, invierà al Presidente della predetta Giunta: la Commissione concorda unanimemente con le argomentazioni esposte dal Presidente.

La seduta termina alle ore 18,30.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MERCOLEDÌ 16 DICEMBRE 1992

33^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Vice Presidente*
CONDORELLI*La seduta inizia alle ore 9,20.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante il riordino della disciplina in materia sanitaria**

(Parere al Ministro della sanità, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Seguito dell'esame e rinvio)
(R 139 B, C 12^a, 1^o)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore ZAPPASODI ritiene che il punto nodale della riforma sia costituito dal tentativo di privatizzare la sanità, mentre si sovrverte la medicina di base. Particolarmente preoccupante è l'avvio della privatizzazione dell'assistenza ospedaliera, perchè in quel settore non vi è in realtà alcuna vera concorrenza tra strutture pubbliche e strutture private: queste ultime sono in realtà sostenute da un rapporto perverso con le strutture pubbliche, che si sostanzia nella duplicità di rapporto di molti medici ospedalieri ed universitari. La riforma non conferisce affatto all'assistito un ruolo fondamentale, perchè saranno i nuovi soggetti mediatori, cioè le mutue, che sceglieranno di fatto le strutture cui indirizzare la richiesta di prestazioni e quindi si troveranno a gestire risorse pubbliche a vantaggio di soggetti privati. Naturalmente il problema non concerne gli interventi più delicati, che richiedono attrezzature di alta tecnologia ad alti costi, che continueranno ad essere effettuate negli ospedali pubblici, ma tutta una serie di interventi di *routine*, che diverranno più convenienti nelle cliniche private, perchè l'ospedale pubblico è gravato da una serie di oneri aggiuntivi, quali i servizi di pronto soccorso e la cura di certi malati cronici. Per mettersi in competizione reale con il settore privato, alcuni ospedali dovrebbero chiudere proprio questi settori ad alto valore sociale. In realtà, per razionalizzare la gestione degli ospedali pubblici, basta chiudere le

strutture che non espletano un volume di attività accettabile, e riformare la gestione del personale, eliminando tutti i fenomeni di doppia attività. Occorre una generale ristrutturazione di tutte le piante organiche, basata sulle effettive necessità del territorio, e procedere quindi alla fissazione di *standard* di attività esauriti i quali sarebbe poi possibile per gli addetti svolgere attività privata. Passando alla materia del personale, ritiene umiliante la previsione del ricorso ad esperti stranieri per il concorso al secondo livello dirigenziale, mentre criticabile appare anche l'esame orale, in un concorso che dovrebbe essere basato esclusivamente sui titoli. Rileva poi che molto incerta appare la posizione degli attuali assistenti. Preannuncia la presentazione di una serie di proposte di modifica.

Il senatore MANARA rileva in via generale che si assiste ad un ennesimo tentativo di spostare competenze dal Parlamento al Governo, che è riuscito peraltro a coagulare contro di sé sia i cittadini utenti, che gli addetti al settore. Si determina certamente una penalizzazione degli utenti, sia perchè sono smantellati alcuni servizi, come la specialistica convenzionata interna, sia perchè gli oneri a carico degli utenti stessi aumentano sempre di più. Per quanto riguarda gli addetti, per alcune categorie di medici si profila una sostanziale estromissione dalla sanità pubblica, mentre per altri, come i medici di base, si prepara un futuro in cui si troveranno in fortissima competizione tra di loro, con un generale aumento del carico di lavoro. Sottolinea quindi che questa situazione è causata da un certo modo di intendere il ruolo della sanità, proprio dei partiti di Governo, di cui si è resa peraltro pienamente corresponsabile anche la Federazione nazionale degli Ordini dei medici. Altre difficoltà derivano dalla inaccettabile commistione di ruoli tra servizio sanitario nazionale ed università, mentre a queste ultime dovrebbero spettare esclusivamente compiti didattici e di ricerca. Dopo aver sottolineato i pericoli che derivano dalla riforma per gli ospedali pubblici, che rischiano un progressivo degrado, sottolinea che inaccettabili sono da considerare anche le norme sull'accorpamento delle USL, che debbono essere strutture diffuse sul territorio in modo capillare, dovendosi porre in primo luogo al servizio degli assistiti. Tutto questo è l'effetto di una disfatta politica dei partiti di maggioranza, dalla quale stanno traendo vantaggi l'università, il settore delle cliniche private e le società di assicurazione. Esprime l'augurio che questa crisi sia la premessa per un generale rinnovamento del sistema.

Il senatore VENTRE ritiene che ci si trovi di fronte ad una sorta di legge-provvedimento, come dimostra il fatto che, all'articolo 10, il comma 4 prevede che il Ministro accerti con sistemi di letture ottiche il controllo di qualità: ma la legge non può scendere in particolari modalità di espletamento di attività di competenza regionale. Preannuncia poi la presentazione di una richiesta di modifica tendente ad introdurre una norma transitoria e finale per la quale il decreto non potrà entrare in vigore se non dopo che sarà approvato un apposito glossario per le miriadi di dizioni ambigue ed improprie che costellano il testo. All'articolo 5, comma 3, poi, si fa riferimento all'esenzione dal pagamento di imposte per le donazioni di immobili a vantaggio del

Servizio sanitario, mentre vi possono essere donazioni di beni mobili di valore molto elevato, per le quali illogicamente non è prevista alcuna esecuzione. Preannuncia pertanto la presentazione di una serie di proposte di modifica.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 10,05.

34^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
MARINUCCI MARIANI

La seduta inizia alle ore 17,30.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante il riordino della disciplina in materia sanitaria

(Parere al Ministro della sanità, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Seguito dell'esame è rinvio)
(R 139 B, C 12^a, 1^o)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Il senatore CARRARA, in relazione ad una ventilata ipotesi di rinvio del termine per l'espressione del parere, ritiene opportuno che tale termine venga rinviato al 15 gennaio, per consentire un effettivo approfondimento delle tematiche affrontate dal decreto.

Il presidente MARINUCCI MARIANI si riserva di effettuare una valutazione della questione sollevata dal senatore Carrara, una volta avute notizie precise e certe.

Il senatore MURATORE esprime profondo disappunto per il ruolo in cui è stata confinata la veterinaria nel decreto in esame. Non si è tenuto conto del fatto che i servizi veterinari sono un pilastro dell'attività di prevenzione, ed hanno un rilievo di carattere economico generale. Preannuncia quindi la presentazione di emendamenti, riferiti all'articolo 7, concernenti in primo luogo gli Istituti zooprofilattici, il cui contributo è indispensabile. D'altra parte, il coordinamento tecnico del settore non può essere attribuito ai soli servizi di prevenzione, per cui si rendono necessarie altre proposte di modifica riguardanti il ruolo dei servizi veterinari territoriali. Ribadisce che non si tratta di proposte a carattere corporativo, ma di scelte organizzative fondamentali, miranti a risolvere problemi generali.

Il senatore STEFANO esprime netta contrarietà rispetto alla scelta organizzativa dell'articolo 7, riguardante i presidi multizonali di prevenzione. Non si può separare la cura dalla prevenzione, perchè gli stessi addetti alla cura debbono poter svolgere opera di prevenzione: ciò vale tanto più per le patologie tipiche del nostro paese, quali la talassemia. Con riguardo all'articolo 8 ritiene che vada mantenuta la convenzione specifica per la pediatria, come va mantenuto il ruolo tipico della guardia medica. Non si può pensare a risparmiare su questi settori, allorquando si autorizzano sprechi enormi per consumi di farmaci inutili, come i gangliosidi.

Il senatore DIONISI preannuncia che Rifondazione comunista non presenterà proposte di modifica, perchè in realtà, tenendo conto della legge delega, non sarebbe possibile, pena uno stravolgimento totale del testo, alcun serio miglioramento. Fa presente che nella giornata di oggi ha avuto luogo uno sciopero dei medici, e che alcuni rappresentanti di categoria sono stati ricevuti dalla Presidenza della Commissione. Il decreto va nel senso di uno smantellamento dello stato sociale, e si trova ad essere in qualche modo delegittimato sul piano politico dai risultati delle recenti elezioni amministrative, e dalla stessa riuscita dello sciopero dei medici di oggi; si è dimostrato che il Governo non ha in realtà una base di appoggio maggioritaria nel paese, mentre gli addetti al settore hanno inteso porre al centro dell'attenzione la salvaguardia del loro ruolo professionale, e non la difesa di interessi corporativi. Il decreto va contro lo spirito dell'articolo 32 della Costituzione, e contro precise disposizioni della Dichiarazione dei diritti dell'uomo, mentre si muove in una logica opposta rispetto alle stesse raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della sanità. Da più parti si propone infatti il superamento del modello industriale della sanità, per porre al centro dell'attenzione la prevenzione. Il Ministro ha usato espressioni ingiuriose nei confronti di suoi oppositori, ma questo non può costituire motivo di seria preoccupazione: ciò che conta è la richiesta unanime di dimissioni del Ministro stesso avanzata oggi dai medici. Al di là delle dichiarazioni del Ministro, il decreto mira al ripristino delle mutue. Rifondazione comunista, se intendesse perseguire solo i suoi interessi elettorali, dovrebbe non fare opposizione al decreto in questa fase, perchè la sua applicazione determinerà sicuramente un enorme malcontento. Di fronte a quest'offensiva occorre ora fare anche una riflessione di carattere storico sulle vicende del settore sanitario in Italia. Prima del 1978, esistevano varie mutue, con diversi tassi di contribuzione, e con diversi tassi di copertura di prestazioni sanitarie: questo stato di cose portava anche forme di iperprescrizione per taluni prodotti, ed a diverse forme di erogazione della medicina di base. Il ripristino delle mutue riproporrà tutti i vecchi problemi. La legge n. 833 del 1978 scaturì da una lunga lotta che partiva dalla constatazione delle condizioni inaccettabili di disuguaglianza causate dal sistema mutualistico. Si partiva dalla necessità di considerare la malattia come conseguenza di condizioni ambientali, di lavoro e di vita; di qui la scelta di porre al centro del sistema la prevenzione, ad evitare gli sprechi derivanti dalla scelta di tenere in considerazione solo la cura della malattia dei singoli. Fu quindi costituito il Servizio

sanitario nazionale, abolendo le mutue, e furono istituite le USL, che dovevano essere strumento dei Comuni, che sono i primi referenti democratici dei cittadini. Ricorda quindi che prima del 1978 l'Italia era agli ultimi posti tra i paesi sviluppati per la tutela della salute, e le stesse lotte delle donne a tutela della salute contribuirono in modo determinante al Movimento di idee per la riforma sanitaria, realizzata con la legge n. 833 del 1978. Quella riforma è stata però tradita ed in parte inapplicata, mentre ora si dice che essa è stata solo fonte di sprechi e di ruberie. In realtà i fautori della sanità privata, così come alcuni Ministri della Sanità, hanno sempre insistito su questi fenomeni patologici per difendere interessi ben precisi. Critica quindi il decreto laddove si fanno dipendere i livelli di assistenza dalle risorse finanziarie, mentre poi si consente che risorse pubbliche siano destinate a vantaggio della sanità privata. Propone che la Commissione esprima un parere contrario, anche perchè in molti punti il decreto va contro la stessa legge delega e preannuncia un'iniziativa referendaria di Rifondazione comunista mirante ad abrogare la nuova normativa sanitaria.

Il senatore Raffaele RUSSO ritiene che l'esame si stia svolgendo in modo tale da poter dare indicazioni precise di modifica. Fa notare al senatore Dionisi, che, se la situazione fosse stata soddisfacente, non vi sarebbe stata alcuna seria iniziativa per arrivare ad un cambiamento del sistema. I mezzi di comunicazione di massa hanno invece solo evidenziato una situazione negativa realmente esistente, causata da una ingerenza massiccia dei partiti nella sanità. I comitati di gestione, infatti, erano espressione diretta proprio dei partiti, ed in essi spesso si parlava di affari e non di tutela della salute. Essi hanno anche attuato una politica del personale che ha portato danni consistenti alla sanità, con una generale dequalificazione del Servizio.

Il senatore CARRARA fa notare al senatore Raffaele Russo che nelle USL vi erano organi tecnici che avevano in esclusiva poteri di proposta delle nomine.

Il senatore Raffaele RUSSO ribadisce che questi fenomeni hanno causato una forte protesta dell'opinione pubblica, anche se non sono stati diffusi su tutto il territorio nazionale, e non hanno riguardato certo tutto il Sud. Ritiene quindi condivisibile la scelta di non ripristinare, attraverso un eventuale Consiglio di amministrazione, sedi di ingerenza dei partiti nel settore. Tuttavia il Direttore generale, che giustamente viene ad avere vaste competenze, è nominato dalla Giunta regionale, per cui sono giustificate preoccupazioni in ordine a nuove forme di lottizzazione. Esprime poi preoccupazione per la libertà di scelta dello specialista da parte del cittadino, che determina di fatto un ampliamento indefinito delle convenzioni, e quindi crea il rischio di un'esplosione della spesa. Ritiene poi che vada richiesta l'abolizione della possibilità di passare all'assistenza indiretta, prevista dall'articolo 9: chi farà questa scelta si potrebbe trovare infatti in gravi difficoltà in caso di insorgenza di malattie gravi, come il diabete. Quanto poi all'assistenza differenziata, che prelude alla formazione di mutue, essa implica la possibilità di acquisto in blocco di prestazioni presso cliniche private: il nuovo

sistema di assistenza pubblica parte quindi dovendosi immediatamente misurare in concorrenza libera con il settore privato, che si gioverà proprio del dirottamento di risorse pubbliche. Ciò porterà al fallimento della sanità pubblica, che dovrebbe poter avere un periodo transitorio di tre anni per riorganizzarsi e poi potersi misurare correttamente con il settore privato; preannuncia la presentazione di una specifica richiesta di modifica al riguardo. Ricorda poi, per quanto attiene al personale, che troppe volte negli ultimi anni i medici hanno fatto battaglie corporative. Situazioni di privilegio si hanno anche nel settore della medicina di base, che vede un'organizzazione della guardia medica assolutamente insoddisfacente. I medici di guardia vanno adeguatamente preparati: alcuni di essi infatti frequentano doverosamente l'ospedale, ma altri non sono assolutamente preparati a fare fronte alle emergenze notturne anche gravi. Tutte le problematiche della medicina di base vanno comunque ricontrattate con i sindacati. Quanto agli specialisti convenzionati interni, è impensabile che vengano estromessi dal Servizio sanitario pubblico, o fatti retrocedere: anche in tale settore occorrono precisi accordi sindacali.

Il senatore RAPISARDA condivide quanto affermato dal senatore Raffaele Russo sull'insufficienza del servizio di guardia medica, ma rileva che anche il servizio di pronto soccorso ospedaliero è spesso espletato da medici giovani, privi di una vera esperienza.

Il senatore CARRARA fa notare che i medici di guardia medica sono assunti attraverso graduatorie e, oltre ad esperire il loro compito di guardia notturna, partecipano due o tre volte all'anno a specifici corsi di aggiornamento.

Il senatore Karl FERRARI rileva che il decreto desta preoccupazioni per quanto riguarda l'autonomia delle province autonome di Trento e Bolzano in campo sanitario. Esso infatti disciplina in modo eccessivamente minuzioso l'organizzazione del Servizio sanitario, negando ogni vera autonomia alle regioni a Statuto speciale, che pure hanno uno specifico rilievo costituzionale. Invita pertanto la Commissione ad inserire nel parere alcune proposte di modifica da lui presentate, che mirano in primo luogo ad escludere dall'applicazione del decreto le province autonome di Trento e Bolzano, che debbono essere libere di organizzarsi senza alcun tipo di predeterminazione da parte della legislazione nazionale. Il decreto determina il mancato rispetto da parte del Governo degli impegni assunti dal Governo stesso con le popolazioni alto-atesine ed in sede internazionale.

Il presidente MARINUCCI MARIANI fa notare al senatore Karl FERRARI che le proposte di modifica da lui presentate possono determinare alcune difficoltà tecniche di inserimento nel testo del decreto. Invita pertanto il senatore Karl FERRARI a verificare con il relatore l'esatta portata delle proposte stesse.

Ricorda quindi che prima del 1978 le mutue all'epoca esistenti erano gravate da un debito che in alcuni periodi fu rilevantisimo, e che gli esasperanti ritardi con cui le mutue stesse provvedevano ai

pagamenti portò addirittura alla formazione di specifiche organizzazioni di categoria. Nonostante ciò, da più parti vi sono stati tentativi di ripristino del sistema mutualistico, caldeggiati in primo luogo dagli ex dipendenti degli enti mutualistici, che hanno visto in parte ridimensionata la loro posizione a seguito dell'abolizione degli enti stessi, nonché da alcune categorie che facevano capo a mutue che offrivano forme di copertura assistenziale particolarmente favorevoli.

Il senatore MARTELLI fa presente che le mutue alle quali si fa riferimento nell'articolo 9 del decreto in esame sono completamente diverse dai vecchi enti mutualistici che operavano prima della riforma del 1978.

Il presidente MARINUCCI MARIANI fa notare che la legge n. 833 del 1978 non è stata in realtà mai interamente applicata sia per la perdurante mancanza del piano sanitario nazionale, sia perchè il fondo sanitario nazionale è stato costantemente sottostimato. Rileva quindi che il sistema scaturito dalla riforma del 1978 è stato screditato di fronte all'opinione pubblica anche perchè l'opposizione di sinistra ha spesso strumentalizzato a fini di propaganda alcuni fenomeni distorsivi, senza comprendere che in tal modo si finiva con il favorire di fatto un'offensiva di destra mirante a ridare spazi ad interessi privati in campo sanitario. Passando al merito del decreto, dopo aver sottolineato l'assoluta necessità di prevedere adeguate norme transitorie, rileva che occorre apportare modifiche all'articolo 8, al fine di salvaguardare la posizione dei medici di guardia e degli specialisti convenzionati interni. Per i medici di guardia occorre in particolare una deroga dal requisito del possesso dell'attestato di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1991, n. 256, o di titolo equipollente, ai fini dell'accesso alla convenzione di medicina generale. Sulla base della lettera l) dell'articolo 1 della legge delega, occorre poi individuare forme adeguate di integrazione nel Servizio sanitario pubblico dei medici appartenenti alla medicina del territorio. Per quanto concerne l'articolo 9, si dichiara del tutto contraria alla possibilità di passaggio all'assistenza indiretta, di cui non vi è traccia nella legge delega; si rischia di far pagare ai meno abbienti la sanità privata che finora è stata interamente a carico di chi vi faceva ricorso, cioè per lo più delle categorie sociali più elevate. Con riguardo alle mutue, fa presente che il testo dell'articolo 9 è assai diverso da quanto veniva previsto in precedenti bozze del decreto, che hanno avuto una certa diffusione, in quanto si prevede che le mutue stesse possano rivolgersi esclusivamente a soggetti erogatori di prestazioni del Servizio sanitario nazionale. Ritieni però che attualmente gli ospedali pubblici non siano assolutamente in grado di entrare in competizione con le cliniche private, in quanto non sono mai stati portati avanti i necessari programmi di ristrutturazione; in questa situazione occorre escludere l'assistenza ospedaliera dall'area di possibile intervento delle mutue. Osserva poi che il comma 3 dell'articolo 6, riguardante la formazione del personale infermieristico tecnico e della riabilitazione, dovrebbe consentire di porre fine alla complessa questione del doppio canale di formazione di queste professionalità: occorre però modificare il testo di questa parte

del decreto, al fine di garantire a persone provenienti dalle categorie interessate la titolarità dei corsi di insegnamento delle materie di loro competenza; un'altra modifica deve riguardare la fissazione di un termine finale per la cessazione dell'attività delle scuole di formazione non universitarie. Sottolinea poi l'assoluta necessità che, laddove nel decreto si fa riferimento alla sola federazione nazionale degli Ordini dei medici, si faccia riferimento invece a tutti gli Ordini professionali operanti in campo sanitario. Per quanto riguarda la dirigenza ospedaliera, occorre precisare quale deve essere la suddivisione delle funzioni tra le qualifiche, in quanto c'è il rischio di passare da una situazione di carriera strutturata su tre qualifiche ad una unica qualifica dirigenziale con la previsione di una mansione superiore data per incarico. In tal modo gli assistenti medici verrebbero ad essere confinati in una qualifica ad esaurimento priva di una reale prospettiva di carriera: la riserva del 35 per cento dei posti nei concorsi a livello dirigenziale è infatti del tutto insufficiente. Ritiene in conclusione che il testo presenti anche aspetti positivi, ma per essere accettabile occorre che vengano apportate diverse modifiche, che si augura vengano indicate concordemente nei pareri espressi dalle Commissioni dei due rami del Parlamento.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SCONVOCAZIONE E CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente MARINUCCI MARIANI fa presente che in relazione allo svolgimento dei lavori dell'Assemblea, la seduta notturna già convocata per le ore 21 non potrà avere luogo ed è pertanto sconvocata.

La Commissione è convocata per domani mattina alle ore 9,30 con lo stesso ordine del giorno delle sedute odierne, e per venerdì 18 dicembre alle ore 9, in sede consultiva su atti del Governo, per l'esame dello schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 89/608 CEE in materia di legislazione veterinaria e zootecnica, nonché per l'esame dello schema di decreto legislativo per l'attuazione delle direttive CEE 89/662 e 90/425 in materia di controlli veterinari.

La seduta termina alle ore 19,45.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali**

MERCOLEDÌ 16 DICEMBRE 1992

17ª Seduta

Presidenza del Presidente
GUERZONI

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE CONSULTIVA

Esame del seguente atto:

Modifica degli articoli 8, 9 e 42 dello Statuto della Regione siciliana.

(Parere favorevole con osservazioni)

In apertura di seduta il presidente GUERZONI invita i colleghi ad attenersi strettamente, nei loro interventi, alla materia in discussione, in modo da concludere l'esame entro le 9,30. Ricorda infatti che, per decisione del Presidente del Senato, le Commissioni non possono tenere seduta in concomitanza con l'esame della legge finanziaria, in corso di svolgimento nell'Aula del Senato.

Il relatore LAZZARO presenta la seguente proposta di parere:

«*Premesso che la disciplina vigente per le Regioni a Statuto speciale è destinata ad accrescere la propria forza di penetrazione costituzionale nella misura in cui non disperde le ragioni delle singole autonomie ma le raccoglie - e valorizza - sulla base di chiari principi di coordinamento;*

Considerato che la normativa prevista dal vigente Statuto per le ipotesi di scioglimento dell'Assemblea regionale siciliana - sia sotto il profilo dei presupposti, sia dal punto di vista procedurale - si discosta sensibilmente dalla disciplina generale prevista dall'articolo 126 della Costituzione, senza che sia dato oggi rinvenire una plausibile motivazione della detta differenziazione;

Considerato ancora che l'elezione a scrutinio segreto del Presidente della Regione e degli Assessori regionali, come attualmente previsto dallo Statuto siciliano, appare discordante non solo se confrontata alla Costituzione e ai vigenti Regolamenti parlamentari, ed alle tendenze che

in essi si esprimono, ma soprattutto alla luce della esigenza, sottolineata da tutte le forze politiche, di rafforzare visibilità e responsabilità del Governo davanti alle Assemblee, e garantire per questa via una reale stabilità degli esecutivi.

Tutto questo premesso e considerato, la Commissione bicamerale per le questioni regionali, che ha provveduto anche ad acquisire le osservazioni del Presidente della Regione siciliana, esprime

PARERE FAVOREVOLE

sul disegno di legge costituzionale.

La Commissione suggerisce di sostituire la formula «atti contrari alla Costituzione o persistenti violazioni del presente Statuto» con la più sobria dicitura di «atti contrari alla Costituzione o al presente Statuto», per non ingenerare una erronea interpretazione, quasi che i proponenti avessero inteso conferire allo Statuto speciale, rispetto agli atti ad esso contrari, un grado di resistenza superiore a quello della stessa Costituzione. È invece molto positivo che il disegno di legge costituzionale contempra espressamente la previsione di «gravi e persistenti violazioni di legge» in modo da sottolineare, in conformità alle valutazioni espresse dalla concorde dottrina, che la gravità delle violazioni deve desumersi dall'entità e soprattutto dal ripetersi delle stesse, in quanto rivelatrici di una volontà della Assemblea di collocarsi fuori, o comunque in conflitto, rispetto all'ordinamento generale dello Stato.

La Commissione bicamerale esprime una riserva sulla previsione di un termine di 60 giorni entro i quali la Regione siciliana è tenuta a esprimere un proprio governo. Tale disposizione particolarmente stringente, solleva perplessità dal punto di vista della opportunità e del coordinamento delle fonti aventi grado costituzionale. Essa difatti statuisce un trattamento diverso e più penetrante per la Regione siciliana, con il risultato, non certo di vulnerarne il grado di autonomia, ma di apparire tuttavia invasiva di scelte che appartengono, nel tempo e nei contenuti, ovviamente all'Assemblea regionale siciliana.

La Commissione bicamerale osserva inoltre come la predetta disposizione non sia propriamente ineccepibile anche da un punto di vista eminentemente funzionale, perchè da una parte può rappresentare un incentivo verso soluzioni simulate delle crisi di governo, dall'altro si espone alla critica di ingenerare comunque un momento di forzatura che non necessariamente si iscrive nell'ottica di propiziare la formazione di esecutivi stabili e politicamente rappresentativi.

Per converso la Commissione riconosce che il problema merita di essere considerato nella sua complessità, soprattutto alla luce di esperienze recenti e passate di crisi di governo regionale prolungatesi oltre limiti politicamente ed istituzionalmente accettabili.

Probabilmente la soluzione va ricercata nel quadro unitario di una disciplina che stabilisca per tutte le Regioni comunque un termine entro il quale dotarsi di una struttura di governo. Il termine in ogni caso deve essere ben più ampio dei sessanta giorni previsti dal presente

disegno di legge costituzionale, in modo da differenziare adeguatamente la disciplina delle Regioni, specie quelle a statuto speciale, da quella prevista per i comuni e le province, e raccogliere al tempo stesso l'esigenza di sollecitare adeguati processi di maturazione politica quali possono pienamente realizzarsi nella ricchezza e nell'autonomia del confronto interno alle singole Regioni.

La Commissione bicamerale infine ritiene di esprimere un apprezzamento sul disegno di legge costituzionale, nella parte in cui (art. 2) prevede l'elezione a scrutinio palese ed a maggioranza assoluta dei voti, e contemporaneamente propone di sfalsare l'elezione del Presidente da quella della Giunta, che verrebbe eletta su proposta del primo e potrebbe comprendere cittadini non facenti parte del Consiglio regionale. Detta normativa si presenta come una soluzione equilibrata, nel quadro di principi di trasparenza e responsabilità, al fine di svincolare un momento forte di direzione politica (nella persona del Presidente) e favorire nel contempo l'apporto di competenze tecniche in grado di migliorare la capacità di governo delle singole Regioni».

Il relatore LAZZARO informa la Commissione che, su invito della 1a Commissione del Senato, si è proceduto ad acquisire il parere del Presidente della Regione siciliana, che in buona sostanza non si discosta dalle linee della sua relazione.

Il senatore SCIVOLETTO ringrazia il relatore per lo sforzo da lui compiuto di preparare e sottoporre alla Commissione una proposta di parere molto seria ed equilibrata.

Ricorda che lo Statuto siciliano è stato adottato anteriormente alla costituzione della Repubblica, e quindi racchiude un momento storico-politico molto significativo ai fini del processo di espansione e valorizzazione delle autonomie che si è dimostrato, in ultima analisi, valido per la Regione siciliana, e anche portatore di una carica espansiva nei confronti dell'ordinamento generale della Repubblica.

Si dichiara senz'altro d'accordo sulla opportunità di sostituire la formula «gravi e persistenti violazioni del presente Statuto» con una dicitura più sobria, in modo da eliminare dubbi che potrebbero insorgere circa la diversa valenza costituzionale degli atti statutari.

Il parere giustamente pone in rilievo la questione cruciale del termine, sorpassato il quale si dà luogo allo scioglimento dei Consigli regionali che non si siano dotati di una struttura di governo. Accetta la riserva sulla stringenza del termine, perchè ritiene anche lui che uno spazio più ampio sarebbe congruo non tanto con il grado di autonomia quanto con la complessità delle istituzioni disciplinate da Statuti speciali.

Conclude sottolineando la opportunità, come del resto ha rilevato il relatore, della disposizione (contenuta nel disegno di legge costituzionale) concernente la partecipazione di tecnici alla composizione della Giunta di governo, in modo da sfalsare e nello stesso tempo valorizzare l'apporto di competenze tecniche in grado di elevare la complessiva capacità di governo delle Regioni a Statuto speciale.

Dichiara quindi il pieno consenso della sua parte politica (Gruppo PDS) alla proposta avanzata dal relatore.

Il senatore PISATI osserva che il vigente Statuto della Regione siciliana costituisce il frutto evidente di un compromesso tra Stato centrale e movimenti autonomisti e separatisti, che allora erano molto vivi e presenti nella scena politica siciliana.

Venendo ai giorni nostri osserva però come la Regione Lombardia si sia trovata in una situazione di crisi per oltre sei mesi, senza che i meccanismi istituzionali, che pure sono previsti, abbiano sortito l'effetto di assicurare un governo per quella regione. Evidentemente si tratta di un problema ricorrente di volontà politica, nel senso che non sarà possibile pervenire a soluzioni efficaci se non si decide di spostare coraggiosamente e decisamente gli equilibri verso forme di autonomia più vaste ed incisive.

La sua parte politica (Lega Nord) decide pertanto di astenersi, volendo esprimere una posizione equilibrata che tenga conto comunque dell'urgenza di intervenire attraverso atti del massimo rilievo formale, e quindi aventi valenza costituzionale.

Il senatore BOSO ritiene che il termine di 60 giorni, previsto dal disegno di legge come limite estremo per la soluzione di crisi di governo, sia da preferire alla proposta del relatore. Non gli riesce di comprendere i motivi per i quali dovrebbe essere sancita una differenza tra la disciplina prevista per Comuni e Province e quella prevista, in analoghe situazioni, per le Regioni a Statuto ordinario e speciale.

Il presidente GUERZONI osserva come il disegno di legge costituzionale sia portatore di innovazioni incisive che, da una parte, vanno ben oltre lo spazio istituzionale rappresentato dalla Regione siciliana, dall'altra raccolgono stimoli maturati in quest'ultimo decennio.

La questione più delicata, come da più parti è stato sottolineato, riguarda la fissazione di un termine per la soluzione delle crisi di governo regionale. Ritiene che la fissazione di un termine non abbia caratteri invasivi della autonomia regionale ma al contrario si proponga di valorizzare l'interesse della Regione e lo scrupolo di assicurare il migliore funzionamento delle sue istituzioni.

Propone di sostituire nel testo del parere la locuzione «ben più ampio» con la dicitura «più ampio», in modo da non vanificare le esigenze che stanno alla base della volontà politica e giuridica di statuire comunque un termine, sorpassato il quale è necessario procedere allo scioglimento dei consigli regionali e dar la parola agli elettori. Avanza tuttavia la ipotesi di demandare la quantificazione del termine ad una sorta di procedura concorsuale tra Stato e Regione, che attinga comunque la partecipazione formale della Regione siciliana.

Ritiene inoltre, su un piano più generale, che sia meritevole di studio l'ipotesi di «decostituzionalizzare» buona parte della normativa oggi racchiusa negli Statuti speciali, in modo da alleggerire e rendere nel contempo flessibile, e quindi modificabile in tempi ragionevoli, la relativa disciplina.

Il senatore PISATI accoglie volentieri la impostazione del Presidente, dal momento che gli Statuti regionali ricalcano in buona sostanza la

impostazione centralista dello Stato. È quindi evidente che, in un futuro assetto su base regionale dello Stato, gli Statuti dovranno essere espressione delle sovranità regionali, ed affidati per l'approvazione non tanto ad atti centrali e formali dello Stato ma a referendum confermativi da parte delle popolazioni interessate.

Il relatore LAZZARO ringrazia gli intervenuti per lo spirito di apertura dimostrato nella presente discussione, e si dice senz'altro favorevole ad accogliere i suggerimenti e gli stimoli proposti dal presidente Guerzoni.

Pronuncia solo poche parole sui temi che sono stati oggetto della discussione odierna. È chiaro che la situazione in cui versano oggi le regioni è molto diversa da quella che si poteva prevedere non solo al momento dell'approvazione della Costituzione ma anche nel ventennio immediatamente successivo. Pertanto la cosiddetta disciplina centrale stabilita dal Parlamento nazionale deve tener conto delle esperienze accumulate in tutti questi anni, mantenendo ferma la impostazione che porta ad una progressiva valorizzazione degli istituti autonomistici ed in particolare delle Regioni, a Statuto ordinario e speciale.

Concludendo sottolinea come si dimostri particolarmente equilibrata ed intelligente la soluzione, prospettata nel disegno di legge, di tenere separata l'elezione del Presidente da quella della Giunta, consentendo la partecipazione di cittadini dotati di particolari competenze alla esperienza di governo regionale.

Il presidente GUERZONI mette quindi ai voti la proposta di parere, con le integrazioni accettate dal relatore.

La proposta è approvata a maggioranza, con l'astensione dei Gruppi della Lega Nord e del Movimento sociale.

La seduta termina alle ore 9,30.

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

MERCOLEDÌ 16 DICEMBRE 1992

10ª Seduta

Presidenza del Presidente
CHIAROMONTE

La seduta inizia alle ore 14,15.

Il Comitato procede all'audizione del generale Giuseppe Richero, in qualità di ex segretario generale del Comitato esecutivo per i Servizi di informazione e di sicurezza (CESIS).

Dopo una breve esposizione introduttiva del generale Richero, pongono quesiti il senatore Pinto, il deputato Tassone e il presidente Chiaromonte.

(R 47, B 65ª, 6º)

CONVOCAZIONE DEL COMITATO

Il Comitato decide di tornare a riunirsi, mercoledì 13 gennaio 1993, alle ore 9,30, per discutere una relazione del senatore Pinto sulle risultanze emerse nel corso delle audizioni.

La seduta termina alle ore 15,40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

MERCOLEDÌ 16 DICEMBRE 1992

Presidenza del Presidente
ROMITA

La seduta inizia alle ore 9.

Interviene il sottosegretario di Stato per il Tesoro, Giagu Demartini.

**DISCUSSIONE E VOTAZIONE DEL PARERE SULLE VARIAZIONI ALLO STATO DI
PREVISIONE DELLE SPESE DI AMMINISTRAZIONE E DI GESTIONE DEL
PATRIMONIO IMMOBILIARE DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA PER IL 1992**

Il Presidente ROMITA ringrazia il rappresentante del Governo di essere intervenuto all'odierna seduta ed invita la senatrice Pellegatti a svolgere la relazione sulle variazioni di cui al titolo.

La senatrice PELLEGGATI, *relatore*, illustra analiticamente il contenuto delle variazioni ad alcuni capitoli di bilancio, proposte dalla direzione generale degli Istituti di previdenza, precisando che esse riguardano necessità sopravvenute nei primi otto mesi del 1992.

Osserva che non è stato possibile procedere nei mesi scorsi all'espressione del parere poichè la Commissione si è ricostituita soltanto nel novembre scorso.

In particolare, si sofferma sulla diminuzione dello stanziamento per compensi agli organi collegiali di amministrazione, sull'aumento del rimborso forfettario relativo agli stipendi ed agli assegni corrisposti al personale addetto ai servizi degli Istituti di previdenza, sull'aumento per incentivi alla produttività e per maggiorazioni negli straordinari, sul maggiore stanziamento derivante dagli oneri per l'applicazione dell'accordo con le organizzazioni sindacali del gennaio scorso in materia di lavoro straordinario e per il pagamento di arretrati non corrisposti negli anni precedenti.

Quanto alle spese per l'acquisto di beni e servizi, illustra le variazioni relative alla diminuzione di spesa per prestazioni specializzate ed acquisto di apparecchiature elettroniche, nonchè all'aumento di spesa per la costituzione della banca dati previdenziale, il cui costo complessivo è quantificato in 41 miliardi.

Si sofferma inoltre sulle spese per imposte, tasse, tributi vari e registrazione contratti, connesse in particolare al complesso immobiliare di via del Tintoretto a Roma.

Nutre alcune perplessità sullo stanziamento relativo alle indennità di turno ed agli straordinari - in totale 18 miliardi - e sulla mancata realizzazione delle sedi periferiche degli istituti di previdenza secondo quanto previsto dalla legge n. 274 del 1991: da ciò deriva un notevole ritardo nella definizione dei trattamenti pensionistici e delle ricongiunzioni contributive di cui alla legge n. 29 del 1979. Ritiene che il mancato perfezionamento di tale decentramento significa, di fatto, non attuare la predetta legge n. 274.

Nonostante le perplessità prima ricordate ed anche considerando il ritardo dell'adempimento della Commissione, propone di esprimere parere favorevole al ministro del tesoro sulle predette variazioni, con le osservazioni in precedenza esposte.

Il sottosegretario di Stato per il tesoro GIAGU DEMARTINI, dopo aver fornito alcune precisazioni, si limita ad osservare che lo stanziamento di 18 miliardi relativo alle indennità di turno ed agli straordinari è stato calcolato in base alle esigenze delle quattro Casse di previdenza alla fine del 1991.

Circa il decentramento, rileva che l'approfondimento delle sedi periferiche degli Istituti di previdenza è in fase di avanzata elaborazione e che si attende, per la completa definizione, l'emanazione del provvedimento di attuazione della legge n. 274 del 1991.

Il senatore MERIGGI condivide innanzitutto le osservazioni svolte dal relatore e preannunzia il suo voto favorevole.

Auspica, in particolare, che la Commissione svolga un'azione propulsiva sugli organismi interessati affinché il decentramento previsto dalla legge n. 274 del 1991 abbia un effetto seguito, al fine di snellire e razionalizzare le procedure per la definizione dei trattamenti pensionistici e meglio soddisfare le esigenze dell'utenza.

Il senatore ROMEO esprime perplessità sullo stanziamento di 18 miliardi relativo alle indennità di turno ed agli straordinari, che non è valso - almeno in relazione alla fine dell'esercizio 1991 - a ridurre i tempi di liquidazione delle pratiche, che sono ancora eccessivi. Non sono più ammissibili i ritardi finora evidenziati, cui si deve rimediare attuando al più presto il decentramento previsto dalla legge di riforma n. 274 dello scorso anno.

Il senatore DUJANY chiede di conoscere quali siano i tempi effettivi per la definizione delle pratiche pensionistiche e quali i programmi definiti per ridurli, in modo da soddisfare le richieste degli utenti.

Chiede inoltre di conoscere i programmi, ed i tempi necessari per la loro attuazione, sul decentramento dell'azione della direzione generale degli Istituti di previdenza.

Il deputato BONOMO ritiene che la Commissione debba preoccuparsi soprattutto della ripercussione sull'utenza dell'azione della

direzione generale degli Istituti di previdenza: l'interesse dei cittadini deve costituire, insomma, il punto fondamentale di ogni possibile modifica organizzativa. A tal fine propone che sia predisposto un comunicato per gli organi di stampa al termine dell'odierna seduta.

La senatrice PELLEGATTI, *relatore*, anche riferendosi all'audizione dei rappresentanti degli Istituti di previdenza svoltasi nelle scorse settimane, ritiene che le possibilità offerte dalla legge di riforma n. 274 del 1991 consentano un sia pur parziale smaltimento dell'arretrato; si deve inoltre riconoscere che tale legge non è stata ancora completamente attuata e che la recente normativa in materia previdenziale allungherà sensibilmente i tempi di liquidazione.

In conclusione, la situazione potrà registrare decisi miglioramenti soltanto se sarà celermente e completamente attuata la legge n. 274.

Intervengono successivamente il sottosegretario di Stato per il tesoro GIAGU DEMARTINI, che fornisce alcuni dati sulle pratiche pensionistiche inevase, ed i senatori MERIGGI e ROMEO, i quali ritengono che alla ripresa dei lavori dopo le ferie natalizie possa essere fatto il punto sullo stato di attuazione della predetta legge n. 274, previa conoscenza dei criteri predisposti per l'organizzazione delle costituende sedi periferiche.

Il Presidente ROMITA dà assicurazione al deputato Bonomo che al termine della seduta sarà predisposto un comunicato per gli organi di stampa allo scopo di dar conto delle decisioni della Commissione.

Consente con le osservazioni formulate dal relatore, precisando che l'attuazione della recente normativa in materia previdenziale contribuirà senz'altro ad allungare i tempi di liquidazione delle pratiche pensionistiche.

Illustra alla Commissione il contenuto della lettera inviata ai presidenti degli enti vigilati, ai quali è stato fra l'altro richiesto di esprimere le loro valutazioni sulle conseguenze procedurali ed organizzative determinate dalla normativa in materia previdenziale di recente varata in attuazione della legge delega n. 421 del 1992.

Pone infine in votazione la proposta in precedenza formulata dal relatore, che la Commissione approva all'unanimità.

DISCUSSIONE E VOTAZIONE DEL PARERE SULLE MODALITÀ DI FISSAZIONE DEI SAGGI DI INTERESSE PER GLI INVESTIMENTI DEI FONDI PATRIMONIALI DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

Il Presidente ROMITA invita la senatrice Pellegatti a svolgere la relazione.

La senatrice PELLEGATTI, *relatore*, ricorda che ogni anno la direzione generale degli Istituti di previdenza sottopone al consiglio di amministrazione le richieste di mutuo presentate dagli enti locali e quelle delle cooperative edilizie ai sensi della legge n. 855 del 1962; le delibere vengono adottate in base allo stanziamento fissato all'inizio dell'anno secondo i criteri stabiliti dal consiglio.

Rileva che, con decreto ministeriale del 4 aprile 1991, sono stati fissati i tassi di interesse per gli investimenti dei fondi patrimoniali degli Istituti di previdenza.

Al fine di applicare più efficacemente i tassi sui mutui concessi in collegamento alle variazioni del tasso ufficiale di sconto, il consiglio di amministrazione ha espresso il 13 febbraio scorso la necessità che le modifiche dei tassi vengano applicate soltanto ai mutui non ancora deliberati.

Propone quindi alla Commissione di esprimere in merito parere favorevole.

Intervengono brevemente i senatori MERIGGI e ROMEO, i quali preannunziano il loro voto favorevole pur esprimendo l'avviso che restano eccessivi anche i tempi necessari a perfezionare le procedure di erogazione dei mutui.

Il Presidente ROMITA pone in votazione la predetta proposta del relatore, che la Commissione approva all'unanimità.

Fa presente che, causa la forzata assenza del relatore senatore Pulli, non si potrà procedere all'esame del rendiconto degli Istituti di previdenza per l'esercizio 1991, che è quindi rinviato ad una seduta da tenersi alla ripresa dei lavori dopo le ferie natalizie: in tale seduta si potrà altresì procedere all'esame dello stato di previsione delle spese di amministrazione e di gestione del patrimonio immobiliare per il 1993.

La seduta termina alle 10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il parere al Governo sui testi unici concernenti
la riforma tributaria

MERCOLEDÌ 16 DICEMBRE 1992

11^a Seduta

Presidenza del Presidente
FAVILLA

Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze, onorevoli Carta e De Luca.

La seduta inizia alle ore 15,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente FAVILLA ricorda che nella seduta del 10 dicembre scorso la Commissione all'unanimità ha constatato l'opportunità di un rinvio dei termini per l'emanazione dei decreti delegati in materia di riordino della agevolazioni fiscali e di nuovo trattamento tributario dei redditi della famiglia. Vi è ora la possibilità di chiedere tale rinvio con la presentazione di un emendamento al disegno di legge di conversione del decreto-legge sulla finanza locale, che sarà domani all'esame dell'Aula del Senato. Il presidente FAVILLA chiede a tutti i Gruppi di sottoscrivere tale emendamento. Annuncia poi di aver comunicato le valutazioni della Commissione al Ministro delle Finanze, il quale ha dichiarato di condividerle, pur esprimendo l'auspicio, se l'annunciato primo stralcio di agevolazioni su cui intervenire dovesse riguardare anche l'IVA, che la modifica abbia effetto dal 1° gennaio prossimo, per evitare che i contribuenti siano costretti a cambiare regime in corso di anno. Peraltro nulla obbliga ad escludere l'ipotesi che il Governo autonomamente decida di intervenire con provvedimento d'urgenza per il riordino di alcune agevolazioni.

Il deputato Wilmo FERRARI annuncia che il Gruppo democristiano aderisce all'emendamento per la proroga dei termini delle deleghe circa le agevolazioni e il trattamento tributario dei redditi della famiglia. Per quanto riguarda le indicazioni sui regimi agevolativi che possono essere soppressi dal 1° gennaio, il deputato Ferrari confessa di sentirsi in difficoltà, poichè ritiene che il tutto debba essere inquadrato in un quadro di organicità, come deciso in una precedente seduta.

Volendo comunque venire incontro alle esigenze del Governo, gli sembra che l'attenzione possa essere concentrata su alcune questioni.

Anzitutto la disposizione circa i termini di pagamento dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi e dei diritti doganali all'importazione, di cui all'articolo 25 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Per la verità tale agevolazione non è inclusa nell'elenco trasmesso alla Commissione, ma la questione è talmente chiara e semplice che il Governo ben può nella sua autonomia assumere al riguardo decisioni che il Parlamento potrebbe difficilmente contrastare. Anche la soppressione delle agevolazioni IVA su operazioni con piccoli produttori agricoli, con volume d'affari non superiore ai dieci milioni di lire, oltre a recuperare gettito IVA metterebbe ordine e contrasterebbe politiche elusive ed evasive. Si ritiene generalmente che questa sia una misura da adottare, suscettibile di assicurare un cospicuo recupero di gettito, anche in termini di imposte sui redditi nel settore commerciale. Un recupero di reddito può poi essere fornito all'erario anche dalla funghicoltura, senza cessare di inquadrare tale attività nel settore della agricoltura, come dappertutto in Europa, ma semplicemente aumentando le rendite agrarie per correlarle alla realtà reddituale. Il deputato FERRARI conclude il suo intervento notando che un'operazione di riordino nei tre settori da lui menzionati potrebbe procurare maggiori entrate per oltre 500 miliardi.

A seguito di osservazioni dei senatori Piccolo e Pains, il presidente FAVILLA osserva che la presentazione di un emendamento, e il voto a favore di esso, nell'ambito della discussione del decreto-legge concernente la finanza locale, non implica minimamente un giudizio positivo sull'intero provvedimento.

Propone poi che siano esaminati congiuntamente il provvedimento sulla *minimum tax* e quello sui coefficienti presuntivi di ricavi. Questo ultimo provvedimento, per quanto non ancora formalmente messo in discussione, è stato tuttavia oggetto di così frequenti richiami nell'ambito della discussione della *minimum tax* che si può ritenere che esso abbia avuto un esame egualmente approfondito.

Conviene la Commissione.

Il presidente FAVILLA annuncia infine che il Governo sta per presentare alla Commissione uno schema di decreto per la individuazione dei lavoratori marginali, schema di decreto che integra quello sulla *minimum tax*.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente la determinazione del contributo diretto lavorativo di cui all'articolo 11 del decreto-legge n. 69 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 154 del 1989 (*minimum tax*)

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente la determinazione dei coefficienti presuntivi di compensi e di ricavi e di corrispettivi di operazioni imponibili di cui all'articolo 11 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154

(Esame congiunto)
(R 139 B, B 80^a, 3^o)

Il relatore SCHEDEA, premesso che nel suo intervento egli cercherà di dar conto di tutte le osservazioni che gli sono pervenute, anche ai fini

della stesura del parere, osserva che la *minimum tax*, nella sua filosofia generale, è volta a far pagare, mediante coefficienti forfettari, che stabiliscono una presunzione rovesciabile solo mediante una complessa prova contraria, categorie di contribuenti che, secondo l'opinione comune corroborata da indizi induttivi dell'amministrazione finanziaria, nella media, sono usi praticare forme accentuate di evasione. È questo che spiega, anche se ad avviso del relatore non giustifica pienamente, la rigidità dei coefficienti presuntivi, che sono stati predisposti per l'applicazione di questa formula straordinaria di accertamento. Del resto, l'amministrazione finanziaria è ben consapevole che si tratta di norme di emergenza, rigidamente semplificate, tanto è vero che dichiara che le tabelle in esame hanno carattere temporaneo. Anche però in un periodo di tempo limitato per norme dichiaratamente provvisorie, non appare corretto rinunciare ad alcuni contemperamenti equitativi, anzitutto a favore dei giovani, ma anche a favore dei lavoratori anziani, che solitamente riducono il ritmo e la tensione nel loro impegno. Il tributo deve tener conto di questa realtà e non configurarsi come una sorta di frusta che obbliga il contribuente a lavorare, solo per poter conseguire quel reddito presunto, che il fisco gli assegna. Riduzioni della *minimum tax* sono previste anche per particolari aree geografiche. Infine non va dimenticato che il mondo dei servizi e delle piccole imprese è in parte costituito di segmenti di marginalità economica o di lavoratori *part-time*, che integrano il reddito di un'altra attività. Se la *minimum tax* vuole corrispondere al suo nome, deve tener conto di tutte queste circostanze e sapere operare le opportune distinzioni.

Il senatore SCHEDA propone quindi che venga espresso parere favorevole sui due provvedimenti all'esame e dà conto di numerose osservazioni avanzate nei confronti del testo sulla *minimum tax*. Dopo essersi richiamato alla relazione, da lui svolta nella seduta del 9 dicembre scorso, ricorda che, al termine della seduta, il deputato Ferrari aveva evidenziato alcune problematiche. Per quanto riguarda l'IVA, ad avviso del relatore essa non deve essere trasferita, ma tenuta solo sul reddito imponibile. In ordine alla cumulabilità delle riduzioni che secondo il relatore dovrebbe essere espressamente prevista e disciplinata nel decreto delegato il Ministro ha già fatto conoscere le sue opinioni nella recente intervista di sabato 12 dicembre a «Il Sole-24 Ore». Il Governo si è già espresso anche per quanto riguarda il calcolo delle riduzioni accordate in virtù dell'età del contribuente. La questione della determinazione del contributo diretto lavorativo per le società personali nelle quali nessun socio presta la propria attività è stata dal senatore SCHEDA già trattata nella sua relazione. Unanimamente condivisa è la valutazione che il contributo diretto lavorativo non sia soggetto all'ILOR. A conclusione della relazione poi il relatore SCHEDA ricorda di aver già chiesto un meccanismo che permetta al contribuente di adeguare volontariamente, nella dichiarazione dei redditi, il minimo imponibile risultante dalla scritture contabili all'importo del contributo diretto lavorativo, senza l'applicazione delle sanzioni. Infine il relatore, in ordine al problema del rapporto tra il contenuto normativo dei due testi all'esame, dichiara di ritenere che tale problema non sussista per le imprese, ma solo per i professionisti, per i quali il criterio dell'anzianità

viene inopportuno calcolato due volte, cioè sia nell'uno che nell'altro provvedimento. Infine il relatore sottolinea che espresse disposizioni circa le componenti negative del reddito, che giustificano la non iscrizione a ruolo, agevolerebbero il lavoro degli uffici. In relazione poi all'ordine del giorno del Senato, ricordato dal senatore Rastrelli, in ordine alla *minimum tax* sugli artigiani e professionisti part-time, il relatore ritiene che una esclusione totale della *minimum tax* sarebbe eccessiva.

Il senatore RASTRELLI obietta che l'ordine del giorno approvato dal Senato all'unanimità richiedeva appunto la esclusione.

Il presidente FAVILLA sottolinea che nel caso in discussione il Governo potrebbe utilizzare solo i coefficienti presuntivi previsti dal decreto-legge n. 69 del 1989.

Il senatore VISCO auspica che sulla questione la raccomandazione al Governo venga espressa in termini tali da non dare per scontata la cumulabilità dei coefficienti di ricavi con la *minimum tax*. Anzi l'operare congiunto dei due strumenti potrebbe portare ad una situazione anomala; la *minimum tax* era stata prevista, già dalla legge n. 413 del 1991, come criterio residuale cui ricorrere quando gli altri non avessero funzionato. Purtroppo manca un'espressa disposizione legislativa che statuisca la non cumulabilità dei due strumenti.

Il senatore GUGLIERI concorda circa l'inammissibilità di una applicazione congiunta di *minimum tax* e coefficienti presuntivi di ricavi.

Il senatore RASTRELLI mette in guardia dal pericolo che la *minimum tax* favorisca indirettamente l'evasione fiscale, limitandosi molti contribuenti a dichiarare il reddito minimo pur in presenza di guadagni ben più consistenti.

Dopo che il relatore ha dato conto di altre osservazioni da varie parti formulate, il senatore VISCO sottolinea che la cumulabilità dei vari coefficienti di riduzione non può spingersi sino ad annullare l'imposta e che la *minimum tax* è anch'essa un coefficiente di ricavi e quindi appare contrario ad esigenze di rigore teorico dell'ordinamento dichiarare la non applicabilità dell'IVA sul contributo diretto lavorativo.

Il senatore PAINI condivide pienamente invece l'opinione del relatore sulla non assoggettabilità del contributo diretto lavorativo all'IVA: oltretutto in caso contrario ci sarebbero enormi difficoltà procedurali, legate anche ai tempi di presentazione delle dichiarazioni.

Il senatore VISCO concede che possano non esservi sanzioni, ma mette in guardia dall'affermare un principio teorico di separazione tra *minimum tax* e IVA, che peraltro peccherebbe probabilmente di incostituzionalità.

Il presidente FAVILLA nota che anche su tale questione la Commissione potrà esprimersi soltanto in termini problematici, escludendo sia una correlazione troppo stretta sia un'assoluta separazione, poichè ovviamente un lavoratore autonomo, per nascondere un reddito, in precedenza ha dovuto celare un ricavo e quindi non ha pagato l'IVA.

Dopo che il sottosegretario DE LUCA ha dichiarato di ritenere che si arriverà in un futuro a spostare le date delle dichiarazioni, il deputato FERRARI invita a distinguere un aspetto temporaneo da uno strutturale della questione. Per il 1992 si dovrà prevedere e il Gruppo democristiano lo aveva già richiesto che la dichiarazione IVA possa essere corretta, senza sanzioni, per adeguarsi alla *minimum tax*. Il problema vero però, anche per gli anni futuri, è quello del contribuente marginale che, pur avendo guadagnato un reddito inferiore al contributo diretto lavorativo, paga egualmente la *minimum tax*: ci si chiede come si comporterà in sede IVA tale contribuente.

Secondo il sottosegretario DE LUCA su tale questione il Governo sta conducendo una riflessione problematica che per il 1992 sconta la soluzione già avanzata dal deputato Ferrari e che rifiuta comunque la ipotesi di una *minimum tax* come taglieggiamento indiscriminato, poichè essa ha una sua logica solo in quanto si presume l'esistenza di un'area di evasione fiscale da combattere; anzi, la connessione della *minimum tax* con l'IVA ha il merito di far emergere anche il reddito imponibile di altri operatori economici. La riflessione del Governo sulla questione è molto aperta a contributi esterni, anche perchè tutta la materia delle presunzioni è di per sè altamente opinabile.

Il senatore SCHEDA ricorda poi alcune osservazioni avanzate al testo della *minimum tax* da parte del senatore Visco, tra l'altro circa la necessità dell'autocertificazione, quando non esista l'associazione di categoria, del contribuente che ritenga di non dover essere assoggettato e circa il cambiamento di partita IVA a fini di elusione: tale ultima questione potrà essere facilmente risolta in sede interpretativa. Al senatore Guglieri, il relatore chiarisce che dalla determinazione del contributo diretto lavorativo sono esclusi soltanto i soci che apportano esclusivamente i capitali, a nulla quindi rilevando le distinzioni tra le varie figure di soci che apportano il contributo del proprio lavoro.

Il relatore SCHEDA propone poi che nell'ambito della tabella A si tenga conto anche di eventuali esami di abilitazione e riferisce di alcuni problemi per quanto riguarda i tassisti, problemi che però riguardano anche sedi diverse da quella dell'attuale discussione.

Il deputato Gianna SERRA ricorda che dal 1991 il trasporto taxi è stato spostato in un'altra classifica, anche per quanto riguarda la ricevuta fiscale, e quindi il Governo nell'applicazione della *minimum tax* deve comportarsi coerentemente con le nuove norme. Secondo il deputato SERRA la Commissione deve avanzare osservazioni, in modo molto aperto, anche per quanto riguarda i coefficienti di anzianità dei lavoratori autonomi e professionisti, coefficienti che sono presenti in

entrambi i testi in esame. In ordine ai criteri di individuazione dei lavoratori marginali si può tener conto di quanto stabilito nel decreto sullo scontrino fiscale, al fine di evitare il pericolo, purtroppo reale, che gruppi di lavoratori siano oggettivamente costretti al lavoro nero. Infine il decreto sulla *minimum tax* deve anche tener conto dei casi del socio di una società di fatto che svolga anche altre attività, di malattie prolungate di un dipendente che impediscano di tenerne conto nella determinazione del contributo diretto lavorativo e del limite di età di 65 anni, oltre il quale si paga una *minimum tax* ridotta, limite che sembra troppo basso per certe categorie di professionisti.

Il relatore SCHEDA conclude il suo intervento, dando conto di due osservazioni avanzate rispettivamente dal senatore PAINI e dal senatore RABINO. Quella del senatore PAINI, perfettamente condivisibile, si sostanzia in un invito a tenere conto del fatto che alcuni lavoratori dipendenti svolgono la propria attività solo durante una stagione o comunque in periodi delimitati dell'anno: il problema si risolve facilmente, facendo riferimento nel decreto al numero medio di occupati dell'azienda. Il senatore RABINO propone che il contributo diretto lavorativo sia ridotto ad un quarto, per le attività produttive di reddito di impresa connesse a quella agricola. Tale proposta può essere condivisa se non si tratta dell'attività principale e il reddito quindi sia considerato reddito aggiuntivo.

Il sottosegretario DE LUCA nota che peraltro in tutti i casi in cui non si tratti di attività principale e non solo in agricoltura il contributo diretto lavorativo deve essere ridotto.

Il presidente FAVILLA propone che la Commissione dia mandato al relatore SCHEDA di redigere parere favorevole su entrambi i testi all'esame, dando conto delle osservazioni avanzate nel corso della discussione. Il testo completo del parere potrà essere reso noto dal relatore entro la giornata di venerdì e viene dato tempo fino al prossimo 21 dicembre per la presentazione di eventuali pareri di minoranza.

Conviene la Commissione.

Esame di uno schema di decreto legislativo sulla disciplina del processo dinanzi agli organi speciali di giurisdizione in materia tributaria

(Seguito e conclusione dell'esame)

(R 139 B, B 80^a, 2°)

Il presidente FAVILLA, relatore, riassume la discussione fin qui avutasi sul testo, osservando che il parere della Commissione è positivo, in quanto detto schema risponde in modo esauriente ed organico ai principi direttivi indicati nella legge di delega al Governo, così da potersi affermare che la delega è stata correttamente attuata.

La Commissione ritiene peraltro necessario rilevare, prima di passare alla indicazione di alcune proposte di modifica da inserire nel testo definitivo, che l'assetto del sistema del contenzioso tributario risultante dall'azione combinata della legge di delega n. 413 del 1991 e

del decreto legislativo di attuazione, pur dando luogo ad un sensibile miglioramento dell'ordinamento esistente attraverso l'introduzione di elementi estremamente positivi (quali ad esempio l'obbligo di assistenza tecnica delle parti con conseguente qualificazione del processo tributario; il generale potere cautelare di sospensione degli effetti dell'atto dell'Amministrazione finanziaria; l'articolazione del giudizio di merito in due gradi; la delimitazione «*ab initio*» dell'ambito della questione controversa) non può essere considerato il punto finale del percorso indispensabile per pervenire ad un sistema del contenzioso tributario del tutto soddisfacente.

Restano invero irrisolte alcune rilevanti questioni, tra le quali un posto di preminente rilievo è da riconoscere alla istituzione di un giudice a tempo pieno, idoneo in tal modo ad assicurare piena professionalità, indipendenza ed impegno. Di tale questione e di altre ancora il Parlamento dovrà occuparsi affinché il processo di cambiamento così avviato arrivi a soddisfacente e piena conclusione.

Passando alle proposte di modifica al testo in esame, la Commissione rileva che l'articolo 2, riguardante l'oggetto della giurisdizione tributaria, fa ricorso al metodo di enumerazione previsto nella legge di delega, concludendo la medesima enumerazione con il punto i), ove si fa espressa menzione di «ogni altro tributo attribuito dalla legge alla competenza giurisdizionale delle Commissioni tributarie».

Al fine di assicurare la effettiva concentrazione delle controversie tributarie davanti ad un solo giudice sarà pertanto indispensabile che il Parlamento nello svolgimento delle proprie attività precisi di volta in volta la devoluzione della materia a tale giudice.

Particolare attenzione è stata dedicata all'articolo 12, relativo all'assistenza tecnica delle parti diverse dall'Amministrazione pubblica.

La previsione dell'attenuazione dell'obbligo dell'assistenza tecnica nel caso di «tenue valore della controversia e della semplicità della questione», se rimessa alla discrezionale valutazione della competente Commissione tributaria, appare in contrasto con l'esigenza di certezza delle situazioni giuridiche e di pari trattamento sul territorio, sicchè si ritiene utile individuare un elemento fisso di deroga a tale principio nella ammissibilità del ricorso proposto dalla parte personalmente soltanto nel caso di questione relativa a tributo di importo inferiore a lire 1.000.000 e per le fattispecie di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787.

La formulazione dell'articolo 12 alla luce delle osservazioni esposte potrebbe pertanto ridursi da sette a sei commi a seguito dell'accorpamento in un unico comma del V e VI così modificati: «Le controversie riguardanti tributi in contestazione d'importo inferiore a 1.000.000 di lire anche se concernenti atti impositivi dei comuni e degli altri enti locali, nonchè i ricorsi di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787, possono essere proposti direttamente dalle parti interessate, che, nei procedimenti relativi, possono stare in giudizio anche senza assistenza tecnica. Il Presidente della Commissione o della Sezione o del Collegio possono tuttavia ordinare alla parte di munirsi di assistenza tecnica fissando un termine entro il quale la stessa è tenuta, a pena di inammissibilità, a conferire l'incarico a un difensore abilitato».

Sempre a proposito dell'articolo 12 la Commissione osserva che l'indicazione contenuta nel comma 2 - circa i soggetti abilitati all'assistenza del contribuente, distinti in due categorie, quella di coloro che sono abilitati a svolgere l'assistenza su ogni questione controversa e quella di coloro che sono abilitati all'assistenza tecnica solo se la questione verte su materia «di rispettiva competenza» - introduce un elemento di incertezza ed aleatorietà nel processo tributario a scapito del contribuente.

Questo infatti, assistito da esperto successivamente ritenuto non abilitato dalla Commissione tributaria, potrebbe subire una declaratoria di inammissibilità del ricorso con grave nocumento e con lesione del proprio diritto alla difesa.

Al fine di eliminare incertezze la Commissione ritiene necessario che venga stabilito quali sono gli esperti abilitati all'assistenza tecnica.

Si deve considerare, fra l'altro, che alcuni tributi hanno uno specifico contenuto tecnico e richiedono una particolare conoscenza della materia che può essere ritrovata espressamente nelle competenze degli iscritti ad alcuni albi o ruoli di soggetti che esercitano l'attività professionale. La delega imporrebbe la individuazione delle competenze specifiche e, soltanto in base ad esse, il riconoscimento della capacità di assistere in tali materie il contribuente nel processo tributario; tuttavia, esistono altri albi o ruoli e gli stessi elenchi tenuti presso l'Intendenza di Finanza che paiono configurare una competenza sia pur generica ma, comunque, generale, in materia di tributi: per cui il Governo dovrà risolvere tali elementi di contraddittorietà e indicare il campo possibile di intervento, quali assistenti tecnici, di tali soggetti.

Potrebbe anche essere presa in considerazione la possibilità che persone dotate di una particolare preparazione tecnica e scientifica (quali, ad esempio, avvocati generali dello Stato, professori universitari in materia economica, contabile e tributaria, dirigenti del Ministero delle Finanze, dirigenti aziendali addetti ai settori di contabilità o fiscale, purchè in possesso di un titolo di studio idoneo a far conseguire l'iscrizione in uno degli albi, ruoli ed elenchi previsti) possano provvedere direttamente alla funzione di assistenza tecnica nel processo, per le questioni proprie o delle aziende che rappresentano.

Dall'esame dell'articolo 19 concernente gli «atti impugnabili e oggetto del ricorso» è emersa l'esigenza di aggiungere alle ipotesi contemplate nel comma 1, lettera h) anche quella della revoca e di modificare la formulazione del comma 3 nel modo seguente: «Gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente. Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati o da adottare precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo».

Tenendo conto che il concessionario del servizio della riscossione può essere «parte» del procedimento tributario raramente e soltanto nei casi che lo riguardano personalmente, è opportuno all'articolo 23, comma 1, sostituire la congiunzione «e», che ne precede la citazione, con la lettera «o», allo scopo di evitare errare interpretazioni sul dovere di costituirsi in giudizio.

La Commissione ritiene utile suggerire l'espressa previsione dell'assegnazione dei ricorsi a carattere ripetitivo, concernenti identiche questioni di diritto, alla medesima sezione.

Tale disposizione potrebbe trovare utile collocazione dopo il comma 2 dell'articolo 27 che potrebbe essere così formulato: «2-bis. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 29, comma 1, il Presidente della Commissione assume gli opportuni provvedimenti affinché i ricorsi concernenti identiche questioni di diritto a carattere ripetitivo vengano assegnati alla medesima sezione per essere trattati congiuntamente».

Evidenti ragioni di opportunità inducono la Commissione a suggerire di considerare nell'articolo 39 l'espressa previsione della sospensione del processo nel caso in cui la definizione della questione in corso dipenda dall'esito di altra controversia.

Il principio della sospensione necessaria, di recente introdotto nel codice di procedura civile (articolo 35 legge 26 novembre 1990, n. 353, con effetto dal 1° gennaio 1992) può trovare utile applicazione anche nel processo tributario.

Particolari problemi pone l'articolo 48 concernente l'esame e definizione preventiva della controversia.

Per la verità la denominazione dell'articolo non pare molto appropriata, in quanto non si tratta di un reale «esame preventivo» né di un «concordato», per cui sarebbe forse preferibile utilizzare diverse dizioni, quali, ad esempio «giudizio con rito abbreviato speciale».

L'articolo in esame cerca di dare concreta attuazione al principio che prevede la facoltà di richiedere, in tutto o in parte, l'esame preventivo e la definizione del rapporto tributario con estinzione dei reati oblazionabili sancito dall'articolo 30 della legge 413/1991, lettera b). La formulazione del «rito abbreviato» così come preposta deve essere mutata ad avviso della Commissione rimettendone l'ammissibilità, non alla adesione dell'Amministrazione finanziaria, alla quale dovrà essere riconosciuto il potere di esprimere un parere motivato circa l'ammissibilità del rito abbreviato, ma alla Commissione tributaria che, raccolti gli elementi forniti dalle parti, potrà decidere circa l'ammissibilità di esso, stabilendo altresì nel caso di richiesta inammissibile che il contribuente non benefici dell'estinzione dei reati, oblazionabili.

Non si ritiene opportuna la norma posta al punto 2 dell'articolo 48, che subordina l'ammissione al rito abbreviato all'adesione dell'Amministrazione finanziaria. Quest'ultima dovrà invece esprimere, entro un termine da stabilirsi, un parere motivato circa l'ammissibilità del rito stesso. Nel caso in cui la richiesta del «rito abbreviato» dovesse concludersi con la declaratoria di inammissibilità, la stessa Commissione dovrà assegnare al ricorrente un termine per l'eventuale regolarizzazione dell'assistenza tecnica e la trattazione secondo il rito ordinario.

L'istituto del rito speciale abbreviato, per essere effettivamente utilizzato quale strumento efficace per impedire l'accumulo delle controversie, dovrebbe essere assistito da validi incentivi. Già il testo proposto, che prevede l'estinzione dei reati per i quali è ammessa l'oblazione, comporta anche, ovviamente, l'abbandono delle sanzioni penali correlate ai reati tributari che vengono dichiarati estinti a seguito della «definizione preventiva».

La Commissione suggerisce al Governo di valutare l'opportunità di prevedere espressamente che le pene pecuniarie (sanzioni amministrative) siano ridotte alla metà: si tratterebbe di confermare una norma già esistente in materia di tributi e prevista - sebbene in presenza di presupposti differenti ma con analogo scopo - dall'articolo 54, quarto comma, del D.P.R. n. 600 del 29.9.1973 sull'accertamento delle imposte sui redditi.

La diversa dizione utilizzata nell'articolo 48 con riferimento ai soggetti abilitati all'assistenza del contribuente, rispetto a quella contenuta nell'articolo 12 del testo in esame, trova giustificazione nella «lettera» della legge di delega n. 413 del 1991.

Per quanto riguarda il Procuratore generale o speciale deve essere precisato che è comunque necessario munirsi di assistenza tecnica qualificata nel caso in cui il procuratore difetti del possesso della qualificazione professionale richiesta (es. consulente del lavoro, consulente tributario).

A tale proposito la Commissione osserva che l'ampia e controversa discussione avvenuta nella precedente legislatura ha portato all'approvazione di un testo che deve considerarsi comprensivo di tutte le categorie professionali.

All'articolo 52, comma 2, è previsto - in contrasto con l'atto di delega (vedi punto 5 dell'articolo 30, comma 1, della legge numero 413/91) - che l'appello dell'ufficio contro la decisione della Commissione provinciale debba esser autorizzato dal Capo del servizio del contenzioso della direzione generale delle entrate, anziché di quella regionale o delle direzioni compartimentali del territorio e delle dogane. Tale variazione, oltretutto, rischia di compromettere le possibilità di un più attento e consapevole esame dell'opportunità di costituirsi in appello o meno, data la grande massa di problemi che verrebbero scaricati sulla direzione nazionale da ogni ufficio periferico.

L'esame dell'articolo 68 riguardante il pagamento del tributo e delle sanzioni pecuniarie pone il problema dell'obbligo del pagamento integrale del tributo o maggior tributo dopo la sentenza della commissione di primo grado.

Considerando che la delega (v. articolo 30, comma 1, lettera 2) fissa il principio secondo cui la revisione della disciplina dell'iscrizione provvisoria a ruolo e del pagamento provvisorio delle imposte accertate deve essere coordinata con la previsione dei due gradi del giudizio, pare più rispondente a tali direttive suddividere il pagamento delle imposte o maggiori imposte accertate in due fasi, prevedendosi ad esempio un versamento pari ai 2/3 del tributo dovuto dopo il giudizio di primo grado e un versamento dell'eventuale residuo dopo il giudizio di secondo grado.

Fra le norme transitorie sono contenute alcune disposizioni che creano perplessità nella Commissione, anche se esse derivano dalla legge delega che prevedono la istanza di trattazione e la costituzione in giudizio con il rispetto delle nuove norme per le vertenze già esistenti.

Tali norme si ritrovano negli articoli 73, 75 e 76 (salvo se altri); esse stabiliscono che, qualora il ricorrente o qualsiasi altra parte interessata non presentino istanza di trattazione entro 6 mesi, il processo sia dichiarato estinto.

La norma, anche se rispettosa della direttiva della delega, che si poneva l'obiettivo di sfoltare il contenzioso esistente, può assumere carattere di vera e propria prevaricazione nei confronti del contribuente distratto o ignaro (come potrebbe facilmente accadere ad esempio nel caso di successione); per cui si esprime parere che sia necessario fra precedere l'estinzione da una comunicazione scritta da parte della segreteria della Commissione tributaria o da parte dell'ufficio almeno 60 giorni prima.

Un ulteriore strumento di sfolgimento del contenzioso tributario potrebbe essere costituito da un'azione amministrativa adeguata: infatti, gli uffici dell'Amministrazione tributaria potrebbero essere indirizzati ad applicare l'articolo 68 del DPR 27.3.1992, n. 287, che stabilisce che essi «possono procedere all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti riconosciuti illegittimi o infondati con provvedimento motivato».

Il senatore PICCOLO, in relazione all'articolo 19, propone che l'atto possa essere impugnato anche nel caso in cui esso sia stato già impugnato da parte di contribuente solidale. Si pensi ad esempio al caso dell'INVIM non pagata dal venditore: poichè in quel caso l'erario si rifà sul bene immobile, è giusto che l'acquirente sia messo in condizioni di ricorrere. In generale, non appare equo che il contribuente il quale in un primo tempo non abbia presentato ricorso non goda poi della stessa riduzione dell'imposta del contribuente che invece ha presentato ricorso.

Il senatore Vito FERRARA rileva che, in caso, andrebbe modificata la norma sostanziale che prevede la responsabilità solidale ovvero la garanzia reale. È tale norma che determina la successiva situazione fiscale.

Il sottosegretario DE LUCA invita a non intaccare comunque il principio secondo cui il giudicato fa stato solo tra le parti.

Il presidente FAVILLA rileva che però la proposta del senatore Piccolo può essere ugualmente accolta, anche tenendo conto del fatto che il nuovo ricorrente si inserisce in una controversia già iniziata e non si determina quindi alcun appesantimento del carico del contenzioso tributario.

A seguito di interventi del senatore VISCO, del sottosegretario DE LUCA e dei deputati PARIGI e BORGOGGIO, il presidente FAVILLA, in relazione all'articolo 48, propone che la Commissione suggerisca al Governo di prevedere espressamente che le pene pecuniarie, nel caso in esame, siano ridotte *fino ad un massimo* del 50 per cento.

Per quanto riguarda in generale la questione dell'esame e della definizione preventiva della controversia, la Commissione auspica che in molti casi un preventivo riesame degli accertamenti da parte dello stesso ufficio renda evitabile anche il ricorso a tale procedura.

In relazione al secondo comma dell'articolo 42, il sottosegretario DE LUCA conviene che l'autorizzazione possa essere rilasciata dal capo del servizio del contenzioso della direzione regionale.

Circa l'articolo 68, il deputato PARIGI esprime le proprie perplessità sulla imposizione di un obbligo al ricorrente prima ancora che siano esauriti tutti i gradi del processo.

Il sottosegretario DE LUCA rileva però che attualmente è già stato accettato, pur se non ancora operante, il principio della esecutorietà della sentenza di primo grado anche nel processo civile.

Il presidente FAVILLA propone poi che, all'articolo 47, i giudici tributari siano tenuti a pubblicare almeno l'estratto delle decisioni entro 30 giorni.

A conclusione dell'esame del testo, il presidente FAVILLA chiede che la Commissione gli dia mandato di redigere un parere favorevole, con le osservazioni emerse nel corso della discussione.

Conviene la Commissione.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente FAVILLA avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani, giovedì 17 dicembre, alle ore 15,15 per il seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo sui nuovi organi di giurisdizione in materia tributaria.

La seduta termina alle ore 17,30.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Giovedì 17 dicembre 1992, ore 12

Verifica dei poteri

- I. Seguito dell'esame della seguente materia:
 - Verifica delle elezioni della Regione Piemonte.
- II. Esame della seguente materia:
 - Verifica delle elezioni della Regione Basilicata.

Autorizzazioni a procedere

- I. Seguito dell'esame dei seguenti documenti:
 - Domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Zito (*Doc. IV, n. 30*).
 - Domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Innocenti (*Doc. IV, n. 36*).
 - Domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Liberatori (*Doc. IV, n. 42*).
-

COMMISSIONI 1^a e 11^a RIUNITE

(1^a - Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione)

(11^a - Lavoro, previdenza sociale)

Giovedì 17 dicembre 1992, ore 15

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro nelle Amministrazioni pubbliche.

COMMISSIONI 5^a, 6^a e 10^a RIUNITE

(5^a - Bilancio, programmazione economica)

(6^a - Finanze e tesoro)

(10^a - Industria, commercio, turismo)

Giovedì 17 dicembre 1992, ore 10

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame dei programmi di riordino di IRI, ENI, ENEL, IMI, BNL ed INA.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 17 dicembre 1992, ore 9 e 12

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante riordino della disciplina in materia sanitaria.

In sede referente

I. Esame congiunto dei disegni di legge:

- CHIARANTE ed altri. - Norme per la trasparenza del finanziamento dei partiti politici e per il concorso dello Stato all'attività politica dei cittadini e delle cittadine (607).
- COMPAGNA ed altri. - Abrogazione delle leggi sul finanziamento pubblico dei partiti e norme per attribuire ai contribuenti la determinazione dell'ammontare dei contributi ai partiti politici (642).
- PREIONI. - Modifica dell'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, concernente divieto di finanziamento ai partiti (732).
- FERRARA Pasquale ed altri. - Disciplina del finanziamento e dell'attività patrimoniale dei partiti politici (768).
- ACQUAVIVA ed altri. - Principi sull'ordinamento interno dei partiti politici e finanziamenti dell'attività politica (800).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TOSSI BRUTTI ed altri. - Abrogazione dell'autorizzazione a procedere nei confronti di parlamentari (119).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GUZZETTI ed altri. - Modificazioni dell'istituto dell'immunità parlamentare di cui all'articolo 68 della Costituzione (177).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COMPAGNA ed altri. - Modificazioni all'istituto dell'immunità parlamentare previsto dall'articolo 68 della Costituzione (355).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MAISANO GRASSI ed altri. - Revisione dell'articolo 68 della Costituzione in materia di immunità parlamentare (419).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifica dell'articolo 68 della Costituzione (499) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Violante ed altri; Fini ed altri; Pappalardo; Battistuzzi ed altri; Castagnetti Pierluigi ed altri; Galasso ed altri; Tassi; Paissan ed altri; Binetti ed altri; Bossi ed altri; Mastrantuono ed altri).*
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PONTONE. - Abrogazione del secondo e del terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione (710).

III. Esame dei disegni di legge:

- Disposizioni relative al differimento di termini previsti da disposizioni legislative, alla prosecuzione di interventi finanziari vari ed in materia di servizi pubblici (624-bis) *(Risultante dallo stralcio degli articoli da 2 a 39 del disegno di legge n. 624, deliberato dalla 1^a Commissione permanente nella seduta del 28 ottobre 1992).*

- GUALTIERI ed altri. - Esclusione del segreto di Stato per i reati commessi con finalità di terrorismo e per i delitti di strage (519).

IV. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 19 novembre 1992, n. 439, recante disciplina della proroga degli organi amministrativi (786).
- RUSSO Michelangelo ed altri. - Modifica degli articoli 8, 9 e 42 dello Statuto della Regione siciliana (431).

In sede consultiva

Esame del seguente disegno di legge:

- GUALTIERI ed altri. - Riversamento delle scommesse raccolte dalle agenzie ippiche sui totalizzatori (403).

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Giovedì 17 dicembre 1992, ore 9,30

In sede consultiva su atti del Governo

Indirizzi programmatici della cooperazione allo sviluppo per il 1992.

In sede referente

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul brevetto comunitario, della Convenzione sul brevetto europeo per il mercato comune e relativo regolamento di esecuzione, con quattro protocolli, annessi, dichiarazioni, atto finale, fatto a Lussemburgo il 15 dicembre 1989 (738).
- Concessione di un contributo a favore del Servizio sociale internazionale (734).

DIFESA (4^a)

Giovedì 17 dicembre 1992, ore 12

In sede consultiva su atti del Governo

Esame del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche.

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 4 dicembre 1992, n. 469, recante norme in materia di trattamento economico dei sottufficiali delle Forze armate, nonchè di spese connesse alla crisi del Golfo Persico (832).

BILANCIO (5^a)

Giovedì 17 dicembre 1992, ore 15,30

In sede consultiva

I. Esame dei disegni di legge e connessi emendamenti:

- Conversione in legge del decreto-legge 19 novembre 1992, n. 442, recante disposizioni in materia di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di fiscalizzazione degli oneri sociali (788).
- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre 1992, n. 423, recante disposizioni per il conferimento delle supplenze nelle accademie e nei conservatori di musica per l'anno scolastico 1992-1993 (840) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Concessione di un contributo a favore del Servizio sociale internazionale (734).
- CITARISTI ed altri. - Intervento finanziario per le imprese di assicurazione in amministrazione straordinaria (516-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
- ANGELONI ed altri. - Norme generali per il completamento dei piani di ricostruzione post-bellica (126).
- Disposizioni per incentivare l'abbattimento delle emissioni inquinanti l'atmosfera, prodotte dagli autoveicoli (579).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge e connessi emendamenti:

- Conversione in legge del decreto-legge 24 novembre 1992, n. 455, recante disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonchè altre disposizioni tributarie (801).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro nelle Amministrazioni pubbliche.

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 17 dicembre 1992, ore 10

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro nelle Amministrazioni pubbliche.

Materie di competenza

- Proposta di relazione, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento, sull'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione n. 309 del 31 ottobre 1992, concernente il conferimento degli incarichi di direzione nei conservatori di musica.

In sede referente

Esame congiunto dei disegni di legge:

- ALBERICI ed altri. - Riforma della scuola secondaria superiore e innalzamento dell'obbligo scolastico (378).
 - MANIERI ed altri. - Norme sul prolungamento dell'obbligo scolastico (684).
 - MANZINI ed altri. - Norme sull'ordinamento della scuola secondaria superiore e sul prolungamento dell'istruzione obbligatoria (725).
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Giovedì 17 dicembre 1992, ore 9,30

In sede consultiva su atti del Governo

Esame del seguente atto:

- Variante al programma di interventi per l'adeguamento alle esigenze operative delle infrastrutture del Corpo della guardia di finanza e relativo piano finanziario.

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- ANGELONI ed altri. - Norme generali per il completamento dei piani di ricostruzione post-bellica (126).

Affari assegnati

Esame del seguente atto:

- Atti conseguenti alla trasformazione dell'ente Ferrovie dello Stato in società per azioni.
-

INDUSTRIA (10^a)

Giovedì 17 dicembre 1992, ore 9,15 e 15,30

In sede consultiva su atti del Governo

Esame dei seguenti atti:

- Proposta di nomina del Presidente della Stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi in Milano.
- Proposta di nomina del Presidente della Stazione sperimentale cellulosa, carta e fibre tessili vegetali e artificiali.

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- CITARISTI ed altri. - Intervento finanziario per le imprese di assicurazione in amministrazione straordinaria (516-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*)
-

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Giovedì 17 dicembre 1992, ore 9

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 14 novembre 1992, n. 435, recante disposizioni urgenti per il recupero degli introiti contributivi in materia previdenziale (778).
- Conversione in legge del decreto-legge 19 novembre 1992, n. 442, recante disposizioni in materia di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di fiscalizzazione degli oneri sociali (788).

II. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 5 dicembre 1992, n. 472, recante interventi in materia di occupazione (833).
-

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 17 dicembre 1992, ore 9,30

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante il riordino della disciplina in materia sanitaria.
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Giovedì 17 dicembre 1992, ore 14

Seguito della discussione sulle comunicazioni del Presidente.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il parere al Governo sui testi unici
concernenti la riforma tributaria

Giovedì 17 dicembre 1992, ore 15,15

Seguito dell'esame di uno schema di decreto legislativo sui nuovi organi di giurisdizione in materia tributaria.
